



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali
(DiGeSA)

**TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN “ECONOMIA AGROALIMENTARE”
(XXIV CICLO)**

GIUSEPPINA LO PINZINO

**MULTIFUNZIONALITÀ DELL’AGRICOLTURA E
DIVERSIFICAZIONE: IL CASO DELLE AZIENDE VENATORIE**

Tutor:
Chiar.mo Prof. Salvatore Bracco

Coordinatore:
Chiar.ma Prof. Giuseppina Carrà

Anno Accademico 2011 – 2012

INDICE

PREMESSA	Pag. 5
CAPITOLO PRIMO	
1.1. Analisi dei sistemi locali rurali	“ 7
1.1.1. <i>Il concetto di ruralità</i>	“ 7
1.1.2. <i>I Sistemi locali rurali</i>	“ 9
1.1.3. <i>Impresa agricola e multifunzionalità: dove sta il valore?</i>	“ 9
1.1.4. <i>Una classificazione delle pratiche multifunzionali</i>	“11
1.1.5. <i>Sviluppo rurale e multifunzionalità</i>	“13
1.1.6. <i>La nuova definizione di imprenditore agricolo</i>	“15
1.1.7. <i>Le attività connesse</i>	“17
1.2. Le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale	“18
1.2.1. <i>Principi generali di gestione della politica di sviluppo rurale: Il regolamento (CE) n. 1698/2005</i>	“18
1.2.2. <i>La diversificazione dell'economia rurale</i>	“20
1.2.3. <i>PSR Sicilia 2007- 2013. Disposizioni attuative. Parte specifica. Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole. Azione C – Altre forme di diversificazione</i>	“23
CAPITOLO SECONDO	
2.1. Aspetti giuridici dell'attività venatoria	“25
2.1.1. <i>Multifunzionalità faunistica</i>	“25
2.1.2. <i>Il ruolo socio-ambientale-culturale della caccia</i>	“30
2.1.3. <i>Quadro normativo generale della legislazione venatoria</i>	“31
2.1.4. <i>La gestione partecipativa dell'ambiente e gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)</i>	“35
2.1.5. <i>La legge regionale 33/97</i>	“37
2.1.6. <i>Tipologie d'intervento della legge 157/1992</i>	“44
CAPITOLO TERZO	
Metodologia di rilevazione ed elaborazione dati	
3.1. <i>Aspetti generali</i>	“47
3.2. <i>Ruolo e ambiti di competenze della dell'attività venatoria</i>	“49
3.2.1. <i>Le Aziende Faunistico-Venatorie in Sicilia</i>	“49
3.2.2. <i>Le Aziende Agro venatorie in Sicilia</i>	“53
3.3. <i>Zone di addestramento, allenamento e gare per cani</i>	“58
3.4. <i>Centri di recupero della fauna selvatica</i>	“63
3.5. <i>Allevamenti di selvaggina</i>	“64
3.5.1. <i>Centri privati di produzione di selvaggina</i>	“64
3.5.2. <i>Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento</i>	“66

3.5.3. Allevamenti <i>di selvaggina a scopo alimentare</i>	“67
3.6. L’attività venatoria nel contesto agrituristico	“68
3.7. I servizi supplementari	“70
CAPITOLO QUARTO	
4.1. Analisi dei risultati economici delle aziende esaminate	
4.1.1. <i>Caratteri strutturali delle aziende esaminate</i>	“71
4.1.2. <i>Analisi dei risultati economici dell’azienda 1 esaminata</i>	“72
4.1.3. <i>Analisi dei risultati economici dell’azienda 2 esaminata</i>	“74
CONCLUSIONI	“77
BIBLIOGRAFIA	“81
SITOGRAFIA	“83

**DOTTORATO DI RICERCA IN “ECONOMIA AGROALIMENTARE”
(XXIV CICLO)**

SEDE AMMINISTRATIVA: Università degli Studi di Catania

SEDI CONSORZIATE: Università Mediterranea di Reggio Calabria

COORDINATORE: Prof. Giuseppina Carrà

TUTOR: Prof. Salvatore Bracco

COLLEGIO DEI DOCENTI:

Prof. Salvatore Bracco

Prof.ssa Giuseppina Carrà

Prof. Giuseppe Cucuzza

Prof. Mario D’Amico

Prof.ssa Stella Maris Garcia

Prof. Giovanni La Via

Prof. ssa Agata Nicolosi

Prof. Biagio Pecorino

Prof- Roberto Saija

Prof. Giovanni Signorello

Prof. Giuseppe Timpanaro

Prof- Alfonso Silvio Zarbà

Dott. Claudio Bellia

Dott.ssa Vera Foti

Dott.ssa Gabriella Vindigni

PREMESSA

Il presente lavoro mira a costruire uno specifico schema analitico-interpretativo volto a definire, secondo un approccio consapevole degli inevitabili limiti della trattazione, il contributo potenziale dell'impresa agricola allo sviluppo socio-economico locale con gli strumenti della multifunzionalità. Il quadro di riferimento concettuale è l'evoluzione dell'agricoltura, anch'essa ormai ampiamente inserita nel processo di globalizzazione e di materializzazione dell'economia, come attività multifunzionale fondamentale per la coesione e la competitività territoriale, nonostante che nel corso degli ultimi decenni il settore agricolo ha continuato a perdere importanza economica relativa e il suo contributo alla formazione del reddito si è assottigliato a causa di un'ottica strettamente settoriale dei comparti agricoli che ha portato al sottodimensionamento degli stessi e non consente di valutare pienamente la marginalità produttiva delle aziende agricole. Tuttavia, l'apertura di quest'ultime verso attività complementari e integrative, la crescente domanda di beni complessi, nonché il carattere di multidimensionalità (offerta di materie prime per l'incremento dei consumi, tutela ambientale, impiego di beni e mezzi industriali, offerta di servizi turistici e sociali) fa sì che l'agricoltura possa rientrare nei meccanismi di funzionamento e nei processi di crescita dell'economia.¹

Il lavoro si compone di tre parti: la prima parte fornisce un'analisi dei sistemi locali rurali, ponendo l'accento sul "*ruolo multifunzionale dell'agricoltura*" che va oltre alla semplice funzione produttiva e la coinvolge contemporaneamente in una dimensione integrata nel campo sociale,

¹ Alfano F.; Cersosimo D., (2009): Imprese agricole sviluppo locale. Un percorso di analisi territoriale Gruppo 2013 Quaderni Edizioni Tellus Introduzione pag. 5.

economico, territoriale e dei servizi. La ricerca continua poi sulle principali politiche comunitarie di sviluppo rurale in atto in ambito nazionale e regionale.

La seconda parte è dedicata allo studio degli indirizzi prevalenti o secondari rispetto alle finalità produttive tradizionali dell'azienda, ancora indirizzata prevalentemente alla produzione agricola, ma che cerca soluzioni gestionali integrative che soddisfano i vincoli ambientali esistenti creando però nuove opportunità economiche attraverso i servizi ambientali forniti e offerti sul mercato: la sostenibilità economica di queste attività può derivare dalla fruizione naturalistica, ricreativa o specificatamente faunistico-venatoria, appagando la necessità di riuscire a coniugare la tutela e la conservazione delle risorse naturali con le esternalità produttive delle imprese presenti sul territorio nazionale e regionale.²

La terza parte propone alcune riflessioni sugli effetti economici delle misure previste attraverso un esempio aziendale.

*“La caccia alla selvaggina tende a perdere i connotati tradizionali di attività finalizzata esclusivamente alla sottrazione indiscriminata di risorse naturali dell'ambiente, con esternalità negative sull'ecosistema animale e vegetale, per acquisire, invece, un ruolo nuovo, contribuendo alla gestione, al mantenimento e alla valorizzazione delle produzioni della fauna selvatica, attraverso il coinvolgimento del settore agricolo nell'assolvimento di compiti e funzioni diverse da quelli tradizionali, legati al conseguimento di prodotti da destinare al mercato”.*³ (Signorello G., Cucuzza G., 2001)

² Biodiversità e fauna selvatica nelle aziende agricole toscane. Uno sguardo alla normativa. (Marco Genghini, ricercatore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA)

³ Signorello G.; Cucuzza G., (2001): La pianificazione del territorio siciliano ai fini faunistico-venatori: primo contributo-Quaderni di ricerca Catania 2001 Premessa pag 2

CAPITOLO PRIMO

1.1. Analisi dei sistemi locali rurali

1.1.1. Il concetto di ruralità

Nell'ultimo ventennio il concetto di ruralità ha riacquisito un ruolo centrale e vincolante. Nell'ambito della normativa comunitaria viene definita più volte e rilanciata la funzione del territorio rurale come spazio d'interazione tra attività (agricola, artigianato, turismo, commercio e servizi) e soggetti economici, afferenti al tessuto produttivo, e componenti sociali.

Seconda quanto stabilito dall'art. 2 della Carta Rurale Europea, 1996, *“il territorio delle aree rurali risulta costituito sia dallo spazio agricolo, destinato alla coltivazione e all'allevamento, sia dallo spazio fondiario non agricolo destinato a usi diversi dall'agricoltura e in particolare all'insediamento e alle molteplici attività degli abitanti dell'ambiente rurale”*. Il successivo art. 3 definisce lo **spazio rurale** e dunque la ruralità come l'insieme delle seguenti caratteristiche:

- *“preponderanza dell'agricoltura nell'uso del territorio;*
- *prevalenza di spazi verdi liberi a vocazione ecologica;*
- *bassa densità demografica;*
- *ripartizione diffusa della proprietà;*
- *presenza di comunità e centri abitati di piccola entità che favoriscono la personalizzazione dei rapporti umani e la partecipazione dei cittadini agli affari comuni;*
- *economia caratterizzata dall'agricoltura e dalle professioni manuali e pratiche che implicano una polivalenza che favorisce l'autonomia e l'aiuto reciproco tra gli attori locali;*
- *presenza di un paesaggio naturale, trasformato dal lavoro umano che costituisce patrimonio dell'umanità; cultura basata sul saper vivere derivante dalle tradizioni e dai costumi locali”*.

Un'altra definizione di territorio rurale, è quello proposto dall'INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia rurale) (1992) il quale identifica lo spazio rurale come *“un ambiente naturale caratterizzato dalla preponderanza della “superficie a verde” su quella edificata”*. Questa definizione non si limita a considerare solamente i fattori socio-demografici, ma include aspetti relativi al territorio comprendendo le sue specificità ecologiche. Tali considerazioni implicano che il territorio svolga nelle aree rurali una funzione non solo produttiva, ma anche fonte di vantaggio competitivo, dal punto di vista paesaggistico e culturale, attraverso la valorizzazione del turismo e delle attività ricreative in genere.

A questo riguardo, risposte concrete ai problemi ed alle attese della moderna società, si possono rinvenire nella nuova politica di sviluppo rurale europea per far sì che lo sviluppo armonico di tutte le zone rurali d'Europa e la creazione di posti di lavoro avvenga gradualmente, passando dal potenziamento del settore agricolo e forestale, al miglioramento della competitività delle zone rurali, per arrivare, infine, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio rurale.

In Sicilia le caratteristiche di ruralità, che sono ben evidenti, si trovano in sintonia con le succitate situazioni socio-economiche, unificate dal dato comune relativo all'elevata densità abitativa. Pertanto, l'agricoltura, l'artigianato, la piccola e media impresa e l'offerta turistico-ricettiva – interagendo tra loro – rappresenterebbero un valido supporto economico e sociale per le zone rurali, favorendo la permanenza della popolazione attiva sul territorio, migliorando la qualità della vita.⁴

⁴ Zappulla S., D'Amico M., (2006): Percezione delle componenti strategiche di sviluppo delle aree rurali: un'indagine sui consumatori siciliani. Ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'osservatorio sul Sistema dell'economia Agroalimentare della Sicilia (OSEAAS), Catania, pagg. 5-6.

1.1.2. I Sistemi locali rurali

Dopo la definizione del concetto di ruralità si rende necessario definire quello di “*mondo rurale*”, ancora largamente confuso con quello di campagna e/o di agricoltura. Il sistema locale rurale si distingue da quello agricolo, infatti, “*mentre il sistema locale agricolo include aree caratterizzate da specializzazione produttiva in un particolare settore (quello agricolo), il sistema locale rurale è caratterizzato dalla struttura economica e sociale dell’economia rurale, e cioè da un’economia settorialmente differenziata e integrata nel territorio*”. La differenziazione settoriale e l’integrazione con il territorio favoriscono lo sviluppo della multifunzionalità delle attività connesse a un sistema locale evitando che un settore prevalga nei confronti di attività secondarie o collaterali.

Un’altra caratteristica propria del sistema locale rurale è l’informazione, distribuita fra un numero elevato di soggetti. Affinché le iniziative imprenditoriali della comunità di un sistema locale rurale possano svilupparsi, è necessario un impegno finanziario che può derivare o dai risparmi dei soggetti a livello locale, oppure da finanziamenti esterni al sistema locale stesso (trasferimenti pubblici e risorse che imprese o persone estranee alla comunità decidono di impiegare nel sistema locale). La conoscenza esplicita e, dunque, l’informazione sulla disponibilità di risorse finanziarie diventa nel sistema locale rurale la base per l’avvio di nuove attività e per la crescita di quelle esistenti.⁵

1.1.3. Impresa agricola e multifunzionalità: dove sta il valore?

Rispetto al passato, questa domanda assume oggi rilievo centrale per diverse ragioni. Quello che si vuole intendere con tale domanda è che l’agricoltura, di fronte all’attenuarsi dei vantaggi tecnologici che dagli anni

⁵ Zappulla S., D’Amico M., (2006), op. cit. :

novanta hanno guidato gli incredibili aumenti delle rese di alcune *commodity*, di fronte allo spostamento del mercato verso le qualità e i servizi e con l'entrata in crisi della politica agricola del sostegno dei prezzi e delle garanzie di ritiro dei prodotti eccedenti, si è collocata in una nuova dimensione con nuove prospettive. Il valore va cercato in ciò che richiede *il consumatore* attraverso il mercato e in ciò che desidera *il cittadino*, in quanto contribuente, attraverso la politica della spesa e delle agevolazioni verso l'agricoltura.

Una prima risposta si trova nella diversificazione.

*Il valore non risiede più, come prima, nel prodotto agricolo grezzo e standardizzato, ma nelle tante qualità consentite dal progresso tecnico, accompagnate dalle azioni di marketing, in risposta al cambiamento delle preferenze e della disponibilità di reddito dei consumatori*⁶. (F. Sotte, 2006).

Oggi sul mercato affiorano le “*mode alimentari*”, prima lontane dal settore agro-alimentare, e alle tradizionali attività agricole (produzione di alimenti e fibre) si aggiungono nuove funzioni, nell'ambito energetico, turistico-ricreativo, culturale, curativo e riabilitativo, di valorizzazione dei beni pubblici e privati. L'agricoltore, pertanto, deve impegnarsi, su molti fronti non più soltanto su *cosa* produrre, ma anche, *come* ottenere prodotti di qualità verso cui orientare la produzione, valutando *per chi* produrre, *quando* e *come* vendere per soddisfare la domanda del *consumatore*.

Una seconda risposta fa riferimento alla *multifunzionalità* dell'agricoltura, cioè *alla produzione di beni e servizi d'interesse collettivo relativi all'ambiente, al paesaggio, alla cura dell'equilibrio idro-geologico, alla manutenzione del verde pubblico e così via* (F. Sotte, 2006). Saranno, allora, i cittadini, attraverso l'incontro della domanda e dell'offerta, a garantire il compenso all'agricoltore: attraverso la spesa pubblica e le agevolazioni fiscali e contributive. In questo caso le politiche pubbliche svolgeranno un

⁶ Sotte F., (2006): *L'impresa agricola alla ricerca del valore*, Agriregionieuropa Anno 2, Numero 5, pag. 3.

ruolo fondamentale ovvero quello di dare corpo alla cosiddetta *willingness to pay* (la disponibilità a pagare) dei contribuenti verso gli agricoltori, riconducibile all'assolvimento degli impegni contenuti nell'implicito *patto sociale* tra gli agricoltori e i cittadini. Si assisterà così alla trasformazione delle politiche agricole da interventi eminentemente settoriali a interventi territoriali riconducibili all'obiettivo dello sviluppo rurale. (Sotte F., 2006).

1.1.4. Una classificazione delle pratiche multifunzionali

La multifunzionalità in agricoltura, in altre parole la strategia per diversificare le attività aziendali in risposta alla nuova domanda di beni e servizi espressa dai consumatori, richiede che i fattori produttivi legati alla produzione agricola cedano il passo a favore di funzioni - ambientali, sociali, ecc. - che permettono di generare redditi aggiuntivi. Le forze che contribuiscono a creare per ciascuna azienda un certo grado di multifunzionalità sono da un lato, la domanda dei consumatori nei confronti dell'agricoltura, dall'altro le politiche a favore del sostegno alla diversificazione e alla valorizzazione delle funzioni secondarie dell'agricoltura.

Da tale considerazione deriva la classificazione di multifunzionalità, secondo tre diversi livelli di riferimento definiti: *debole, media e forte*.

La prima evidenzia la base comune a tutte le principali tipologie aziendali. Essa è legata alla produzione congiunta di beni agricoli e di esternalità positive e non comporta una riorganizzazione dei fattori produttivi in azienda. Con tale tipologia di multifunzionalità l'impresa agricola rimane vitale e autonoma, grazie integrazione dell'agricoltura con il resto del sistema economico e con un limitato ricorso alla diversificazione.

A differenza di quella debole la multifunzionalità *media* richiede la riorganizzazione dei fattori produttivi aziendali, quali il lavoro familiare e le strutture che possono divenire i luoghi distribuzione dei prodotti aziendali.

Caratteristica predominante della multifunzionalità *forte*, infine, è la trasformazione culturale e sociale dentro l'azienda. Tale trasformazione si attua attraverso una diversificazione dell'uso dei fattori della produzione e delle fonti di reddito familiare.

Le imprese multifunzionali forti svolgono un importante ruolo ambientale e offrono un contributo attivo al bilancio dell'uso delle risorse naturali. Inoltre, la forte interrelazione con le comunità locali, con le istituzioni e con gli altri attori sociali facilita la circolazione delle informazioni, l'accesso alla comunicazione, alla formazione, ecc.

Un'altra classificazione riguarda il coinvolgimento degli imprenditori agricoli nella multifunzionalità e le pratiche a carattere multifunzionale messe in atto dalle imprese. Queste sono suddivise in tre categorie: approfondimento e valorizzazione della produzione agricola (*deepening*); allargamento delle funzioni svolte dall'impresa agricola (*broadening*); riallocazione dei fattori della produzione all'esterno dell'azienda (*regrounding*)⁷.

L'approfondimento attiene a tutte le attività connesse a quelle tradizionali dell'agricoltura: la riorganizzazione della produzione in forme integrate e più complesse, l'innovazione dei prodotti e degli aspetti qualitativi, la trasformazione, la valorizzazione e la commercializzazione diretta delle produzioni finali. Vi rientrano anche le produzioni tipiche o di qualità, tali per le forme di riconoscimento esplicite e formali (come nel caso delle varie forme di certificazione e valorizzazione) o per la garanzia della rintracciabilità.

⁷ Henke R., Salvioni C., (2010): Diffusione, struttura e redditività delle aziende multifunzionali, *Agriregione* Anno 6, Numero 20. Pag. 16.

L'allargamento riguarda tutte quelle attività di servizio che si affiancano all'attività agricola propriamente detta (turistici, residenziali, culturali, ambientali, paesaggistici, ecc.).

Validissimo esempio di allargamento è l'agriturismo. In senso restrittivo, l'agriturismo attiene ai servizi di ospitalità e ristorazione, spesso in congiunzione alla vendita di prodotti aziendali.

Infine, vanno comprese nell'allargamento altre iniziative: progettazione, cura e gestione del verde pubblico e privato, urbano e rurale; gestione della natura e del paesaggio, difesa idrogeologica; prevenzione e spegnimento incendi e cura foreste; produzione di energia (eolica, biomassa); gestione riserve faunistico-venatorie, caccia e pesca; lavori pubblici (manutenzione opere pubbliche, spalatura neve) con i mezzi agricoli; protezione civile.

Il riposizionamento concerne tutte le attività esterne a quella agricola connesse all'integrazione rurale e al miglioramento della qualità della vita, svolte indipendentemente da quella agricola nell'azienda stessa o più in generale nell'ambiente rurale. Esse possono essere: a) di tipo artigianale o piccolo industriale; b) di carattere artistico o di valorizzazione culturale; c) commerciali: negozio rurale, fiere rurali; d) turistico. In questo stesso ambito trova maggiore rilevanza il lavoro della famiglia agricola.

A queste attività si associano quelle di cura e manutenzione degli spazi pubblici e quelle folkloristiche, di animazione della vita rurale. Naturalmente tantissimi altri tipi di iniziativa imprenditoriale possono essere richiamati e classificati nell'ambito delle tre principali direttrici di diversificazione su esposte.⁸

1.1.5. Sviluppo rurale e multifunzionalità

Con Agenda 2000, approvata alla fine degli anni '90, si assiste a una evoluzione della PAC. Il documento emanato nel 1997, dalla Commissione

⁸ Sotte F., (2006): op. cit.. Pagg.4-5-6

Europea ha proposto un nuovo modello di agricoltura incentrato sui requisiti di competitività, redditività, qualità, sicurezza alimentare, sviluppo integrato, eco-compatibilità e tutela del territorio nelle aree rurali, in altre parole l'agricoltura multifunzionale. In particolare, con Agenda 2000 lo sviluppo rurale si afferma come il pilastro della PAC, e oltre a riorganizzare e riformare la politica di sostegno del mercato, introduce lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Esso rappresenta il primo documento ufficiale volto all'unione dei diversi obiettivi fissati in precedenza dal legislatore europeo, e, infatti, con esso s'intende migliorare la competitività interna e internazionale dell'agricoltura europea; garantire e accrescere la sicurezza e la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori; assicurare un equo livello di vita alla popolazione agricola e rurale e una stabilità dei redditi agricoli; attenuare la debolezza strutturale delle zone maggiormente svantaggiate, promuovere nuove opportunità di reddito e di occupazione per gli agricoltori e le loro famiglie; integrare gli obiettivi ambientali nella PAC, per ridurre l'impatto sull'ambiente determinato dalle pratiche agricole più intensive.

Particolare rilievo è dato ai nuovi obiettivi, quali la salvaguardia dell'ambiente e la promozione di un'agricoltura e di uno sviluppo rurale sostenibile, in considerazione della crescente domanda di beni e servizi.⁹

Nell'ambito di Agenda 2000 s'inserisce il regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. CE 1257/99) che riunisce per la prima volta in un unico strumento normativo tutte le misure di sviluppo rurale. Si tratta di uno dei più importanti documenti giuridici della PAC che prevede il finanziamento di importanti misure per lo sviluppo delle pratiche agricole sostenibili da avvalersi nelle zone rurali. Approvato a Berlino il 25.03.1999 ha accorpato i Regolamenti 2078, 2079 e 2080 del 1992 che prevedevano il finanziamento di misure non

⁹ Economia e politica agraria - PAC - Riforma Agenda 2000.

collegate con la produzione, rappresentando così un capitolo di bilancio (II pilastro della PAC) che si differenzia dal I pilastro volto alle politiche di mercato.¹⁰

Tale documento ha sicuramente messo in discussione il tradizionale ruolo dell'agricoltura e dell'imprenditore agricolo nell'ambito di una più dinamica economia globale. Le funzioni del settore agricolo si ampliano e si estendono le competenze verso altri settori (secondario e terziario). Funzioni importanti come la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, della sicurezza e della qualità degli alimenti sono le principali caratteristiche dell'agricoltura multifunzionale, pertanto le strategie imprenditoriali non saranno più quelle del passato, ma dovranno trovare altri sbocchi, altre possibilità, altre professionalità tali da permettere al "nuovo" imprenditore di attuare nuove strategie d'impresa innovative con maggiori opportunità di lavoro e quindi di reddito.¹¹

1.1.6. La nuova definizione di imprenditore agricolo

Il Reg. CE 1257/99 all'art. 5 dispone che *"Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole ... il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate"*.

La norma che in Italia ha dato attuazione a tale principio¹². è la legge delega 5 marzo 2001, n.57 recante *"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"* e in particolare gli artt. 7 e 8, rispettivamente recanti l'uno *"Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura"*, e l'altro *"Principi e criteri direttivi"*. L'applicazione di tali articoli ha ispirato la riforma dell'art. 2135 c.c., in

¹⁰ Febbraio 2004 – Scheda Lo sviluppo rurale - LIPU

¹¹ Salghetti A., Ferri G., Manghi E (2007) *Strategie d'impresa e multifunzionalità in agricoltura*. Università degli Studi di Parma. Sezione di Risorse del Territorio, Dipartimento di Salute Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, pag. 266.

¹² In relazione al Reg. (Ce) 1346/2000 sulle procedure d'insolvenza.

previsione di promuovere la modernizzazione del settore agricolo, riorganizzando la disciplina di riferimento anche ri-definendo la nozione di imprenditore agricolo secondo le indicazioni della legislazione comunitaria compatibile con il criterio adottato con l'art. 32 (ex 38) del Trattato UE al fine di delimitare l'ambito di "agrarietà" dei prodotti cui è riferita la disciplina del mercato agricolo europeo.¹³

Nel panorama delle novità introdotte in materia e al fine di fornire un quadro articolato delle norme attuative della legge n. 57/2001, si è ritenuto opportuno evidenziare, in via prioritaria, i contenuti e la portata dell'articolo 1 del D. Lgs n.228/2001,¹⁴ il quale dispone che *"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse"* ed introduce sostanziali novità per quanto attiene alle attività espletate dall'imprenditore specificando che *"per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o*

¹³ Pisciotta G., (2009), L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente Vol. VII. Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia Dipartimento di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente, pagg. 1-2.

¹⁴ Legge di orientamento, ossia un provvedimento che ponendo mano alla vasta e complessa normativa esistente e prevedendo una razionalizzazione dell'intervento da parte dello Stato, con la finalità di definire un nuovo quadro complessivo per la modernizzazione del settore primario, includendovi oltre all'agricoltura in senso stretto, anche il settore selvicolo, della pesca e l'acquacoltura, nonché di lavorazione del pescato. In applicazione dei principi contenuti nella citata legge sono stati pubblicati sulla G.U.n.137 del 15 giugno 2001 – supplemento ordinario n.149 - i decreti legislativi n. 226, n. 227 e n. 228 del 18 maggio 2001 contenenti, rispettivamente, le disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione del settore della pesca, del settore forestale e del settore agricolo

servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Dalla lettura del testo aggiornato dell'articolo 2135 c.c. si evidenziano chiaramente i punti qualificanti della nuova formulazione delle attività da ricondurre alla figura dell'imprenditore agricolo:

- allevamento di animali
- attività di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso
- attività che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine
- attività connesse
- cooperative e consorzi di imprenditori agricoli.¹⁵

1.1.7. Le attività connesse

Prima della sua riforma, l'art. 2135 c.c., limitava la connessione di altre attività correlate con la principale attività agricola alla sola alienazione e trasformazione di alcuni prodotti agricoli (olive, uva, latte). La legge di orientamento, modificando la portata letterale dell'art 2135 c.c., ha consentito all'imprenditore agricolo di impiegare al meglio le risorse per trarne un maggiore reddito, ritenendo *connesse* non solo le attività di alienazione e trasformazione, ma facendovi rientrare tra queste, anche quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, senza porsi il problema di verificare se quella specifica attività, in relazione alla dimensione dell'impresa, alla località in cui l'azienda opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata,

¹⁵ Riorganizzazione settore agricolo dlgs.228/01 nuove figure e chiarimenti Circolare INPS 07.02.2002 n° 34, pagg. 3-4.

rientri fra quelle normalmente svolte dall'imprenditore agricolo, purché lo stesso impieghi almeno il 50% del suo lavoro e/o familiare e tragga almeno il 50% del proprio reddito.¹⁶

La connessione all'attività agricola principale è riconducibile a due criteri: uno soggettivo e l'altro oggettivo.

Il primo criterio richiede l'identità *soggettiva* tra chi compie l'attività principale e l'attività connessa, in altre parole l'imprenditore agricolo; il secondo criterio – oggettivo - pone in rilievo l'elemento della *prevalenza*, nel senso che l'attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Questo fa sì che possano rientrare nel novero delle attività connesse anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Il requisito della '*prevalenza*' qualifica come agricola una o più attività connesse alla principale, rappresentando l'elemento determinante ai fini dell'inquadramento aziendale.

1.2. Le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale

1.2.1. Principi generali di gestione della politica di sviluppo rurale: Il regolamento (CE) n. 1698/2005

Il processo di riforma che ha condotto allo sviluppo rurale ha preso avvio nel 2005 con il regolamento (CE) 1290/2005 il quale prevede due particolari nuovi fondi che sostituiscono definitivamente le due sezioni, Garanzie e Orientamento, del FEOGA, per intervenuta cessazione del termine di programmazione 2000-2006. I due nuovi fondi, relativi al finanziamento della

¹⁶ Aliquote che si dimezzano se l'azienda ricade in zona svantaggiata.

PAC, a valere per la programmazione 2007-2013, sono: il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per il finanziamento delle politiche di mercato (I pilastro); e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) per il finanziamento delle politiche di sviluppo rurale (II pilastro).

L'istituzione del FEASR è stata accompagnata dall'emanazione del Reg. (CE) n. 1698/2005, che affiancato da altri due regolamenti (Reg. CE 10083/2006 e Reg. 1828/2006), completa il processo di riforma delle politiche rurali. Questi ultimi regolamenti oltre a disciplinare gli interventi dei fondi strutturali, introducono la semplificazione delle procedure di programmazione al fine di rendere più efficaci gli strumenti di intervento, utilizzando quelle risorse dimostrate "scarse" a seguito dell'allargamento a 27 Stati membri, ed inoltre rafforzano i controlli, il monitoraggio, la valutazione dell'intera programmazione.

In tale contesto il Reg. (CE) 1698/2005 introduce il cosiddetto "*approccio strategico*", volto all'identificazione degli obiettivi legati alle politiche dell'UE¹⁷, quali, sviluppo economico, crescita occupazionale e sostenibilità ambientale ed al collegamento tra i diversi livelli di programmazione, comunitaria, nazionale (PSN) e locale (PSR), al fine di garantire l'unitarietà degli interventi per lo sviluppo rurale, definendo un processo di sviluppo comune per il territorio rurale europeo.

In conformità a questo regolamento la Commissione ha adottato i cosiddetti Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) con i quali ha predisposto un unitario e vincolante quadro di interventi a favore dello sviluppo rurale. In attuazione, poi, di tali Orientamenti ogni Stato membro ha predisposto un Piano Strategico Nazionale, volto a coordinare i contenuti e gli obiettivi comunitari dettati dagli OSC con quelli nazionali e regionali,

¹⁷ Concentrazione dei finanziamenti su un numero limitato di obiettivi prioritari delle Politiche dell'UE.

costituendo un quadro di riferimento per i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), che realizzano definitivamente le strategie d'intervento.

In Italia è vigente un sistema di programmazione regionale basato su 22 PSR, uno per ciascuna Regione, ognuno dei quali prevede gli strumenti di intervento articolati in Assi di intervento cui corrispondono gli obiettivi prioritari da realizzare.

ASSE 1 – accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;

ASSE 2 – valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;

ASSE 3 – migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche;

ASSE 4 – attuazione dell'approccio Leader.¹⁸

1.2.2. La diversificazione dell'economia rurale

L'argomento della presente tesi di dottorato trova collocazione nell'ambito delle misure dell'Asse 3 del regolamento CE n. 1698/2005 relativo allo sviluppo rurale, il quale contempla la diversificazione dell'economia rurale per la quale il sostegno si applica attraverso le seguenti tre misure:

misura 311 - Diversificazione in attività non agricole;

misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

misura 313 - Incentivazione di attività turistiche.

Le misure indicate hanno lo scopo di mantenere e creare nuova occupazione nelle aree rurali attraverso il sostegno agli investimenti nelle imprese agricole ed extragricole, fondandosi sulla diversificazione delle

¹⁸ INEA (Storti D., Zumpano C, a cura di) *Le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale. Il quadro degli interventi in Italia. Osservatorio politiche strutturali* – Rapporto INEA 2008/2009. Pagg. 1-3.

attività aziendali (multifunzionalità dell'agricoltura), sul sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese (artigianale tipico, produzione energia da fonti rinnovabili) e l'incentivazione di attività turistiche (agriturismi e turismi rurali, servizi ricreativi e per il tempo libero, qualificazione dell'offerta e dei servizi).

I PSR descrivono i contenuti delle misure, derivanti dall'analisi SWOT, della valutazione ex ante e dell'esperienza maturata nella programmazione precedente. Contengono, inoltre, la descrizione e giustificazione delle priorità selezionate e delle azioni proposte all'interno delle misure dell'Asse 3 con informazioni dettagliate sugli obiettivi, sulle categorie di beneficiari, sulla tipologia di investimenti, sull'intensità di aiuto, sulle condizioni di ammissibilità e sulle modalità attuative. In generale per gli aiuti alle imprese si applica il regime *de minimis* (Reg. CE n. 1998/2006)¹⁹.

L'INEA, ha analizzato gli interventi proposti dalle Regioni nell'ambito delle tre misure di diversificazione. L'analisi svolta ha evidenziato che importanti novità ed elementi di valutazione per l'attuazione di queste misure, provengano dalle tipologie di interventi finanziati e dalle modalità attuative e riguardano in particolare:

- i. concentrazione degli interventi in quelle aree rurali definite intermedie (aree C) e con problemi complessivi di sviluppo (aree D)²⁰;

¹⁹ INEA (2008-2009), *op. cit.*

²⁰ Nelle Aree rurali intermedie rientrano esclusivamente territori di collina significativamente rurali con una certa diversificazione delle attività economiche. Sono compresi 222 Comuni estesi su quasi la metà della superficie territoriale regionale, pari esattamente al 44,5%. Tali zone accolgono il 40% della popolazione siciliana con una densità media pari a 170 abitanti per km², inferiore a quella registrata per la Sicilia (193,2 abitanti per km²). Il tasso di occupazione è lievemente inferiore alla media siciliana e pari al 30,8%.

Nelle Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo ricadono 133 Comuni, di cui 96 di montagna rurale e 37 di collina rurale. Sono le aree meno densamente popolate della regione (76,6 abitanti per km²) caratterizzate da una riduzione della popolazione nell'ultimo decennio. Queste aree, pur rappresentando in termini demografici appena il 15% della popolazione regionale, occupano in termini di estensione territoriale quasi il 39% della superficie territoriale, collocandosi al secondo

- ii. sostegno agli investimenti per il mantenimento e/o la creazione di occupazione attraverso fonti alternative di reddito nelle aree rurali e l'integrazione tra i diversi settori di attività (agricoltura, turismo, artigianato, ambiente, welfare, ecc.);
- iii. allargamento delle categorie di beneficiari (aziende agricole e/o membri della famiglia agricola relativamente alla misura 311 o microimprese, enti pubblici, associazioni, consorzi, ecc. relativamente alle misure 312 e 313);
- iv. diffusione dell'approccio integrato come modalità di attuazione delle misure/azioni.

Il regolamento 1698/2005 ricalca l'approccio della passata programmazione (Piani integrati di filiera, Piani integrati territoriali, Piani integrati per le aree rurali, Leader), e propone di perfezionare le esperienze, di diffondere le buone pratiche agricole, di introdurre nuove modalità operative in campi di intervento più complessi e articolati.

Nella programmazione 2007-2013, l'approccio integrato, dal basso e concertato, sembra più diffuso rispetto al periodo precedente. Questo è dovuto anche all'inclusione di temi nuovi nei PSR che comportano la formazione di reti, l'acquisizione di conoscenze e competenze, l'integrazione tra politiche, non sempre disponibili a livello settoriale. L'approccio integrato assume caratteristiche differenti a seconda degli strumenti di intervento attuati nell'Asse 3, ma negli Assi 1, 2, e 4, prevedendo forme partenariali meno strutturate, procedure e interventi differenziati.

Rispetto agli insegnamenti derivanti dall'esperienza precedente, le scelte enunciate dai PSR sembrano coerenti. L'utilizzo dell'approccio integrato tra misure/interventi/assi riconduce in un contesto unitario attività diverse, ma complementari e sinergiche. Le Regioni hanno seguito l'indirizzo definito nel

posto dopo la macroarea C; sono caratterizzate dal tasso di occupazione più basso (30,5%) tra le macroaree individuate (PSR Sicilia 2007-2013, pag. 10).

PSN di dare maggiore interesse alla progettazione integrata. Tuttavia, è necessario attendere la fase di implementazione per verificare che l'enunciazione di principio si traduca in azione concreta e non resti, così come avvenuto per i Piani integrati territoriali nella precedente programmazione, un obiettivo con scarse possibilità di essere attuato²¹.

1.2.3. PSR Sicilia 2007- 2013. Disposizioni attuative. Parte specifica. Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole. Azione C – Altre forme di diversificazione.

Nell'ambito della diversificazione dell'economia rurale la misura 311 "*diversificazione delle attività del settore agricolo*" ha l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di diversificazione di attività non agricole per l'integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo. In particolare l'azione C – "*altre forme di diversificazione*" – prevede il miglioramento delle strutture esistenti, per dare luogo ad altre attività tra le quali quelle faunistico-cinologiche.

La misura 311 azione C "*Diversificazione verso attività non agricole – altre forme di diversificazione*" è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2007/2013 – di cui ai Regolamenti comunitari nn. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CEE (2008) 735 del 18/02/2008 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del 19/02/2008.

Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della misura.

Per gli investimenti relativi alle attività faunistico-cinologiche gli interventi volti alla realizzazione delle strutture, attrezzature, ecc., devono essere realizzati in osservanza della L. R. 33/97. Devono essere tenuti in conto

²¹ Storti D., Zumpano C., (a cura di), Le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale. Il quadro degli interventi in Italia. Osservatorio politiche strutturali – Rapporto INEA 2008/2009. pagg. 181 e ss.

i criteri applicativi di cui alle circolari assessoriali²² e all'interno delle aziende già riconosciute dalla regione Siciliana ai sensi della citata legge²³.

²² Circolari assessoriali del 13.08.1998, del 19.02.1999, e del 09.06.1999 pubblicate rispettivamente nella GURS n° 55 del 28.10.1998, n° 19 del 23.04.1999 e n° 43 del 10.09.1999

²³ PSR Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005 Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e alimentari – Dipartimento Regionale Interventi infrastrutturali per l'agricoltura – Disposizioni attrattive – Parte specifica Misura 311- Diversificazione verso attività non agricole Azione C – Altre forme di diversificazione

CAPITOLO SECONDO

2.1. Aspetti giuridici dell'attività venatoria

2.1.1. "Multifunzionalità faunistica"

Negli ultimi anni la politica economica comunitaria e nazionale ha posto l'attenzione sulla tutela dell'ambiente, la salute dei consumatori e dei produttori, e sulle produzioni ecocompatibili. Consapevoli che le risorse naturali costituiscono un bene collettivo indispensabile per le generazioni attuali e per quelle future, in rapporto a ciò si rende necessario adottare nel settore agricolo-zootecnico e forestale, interventi capaci di ricreare un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente.

Lo sviluppo economico ha determinato lo spostamento di forza lavoro dal primo agli altri settori produttivi con il conseguente spopolamento delle aree rurali ed incremento delle zone sottoutilizzate o addirittura abbandonate, comunemente indicate come marginali, che hanno finito per interessare gran parte delle zone collinari e montane del nostro Paese.

Le strategie volte al recupero di queste aree possono essere diverse, spesso adottabili contemporaneamente: la riforestazione, la zootecnia estensiva, le attività faunistico-venatorie, il ripopolamento faunistico con genotipi autoctoni, finalizzate alla conservazione dell'ambiente e alla sua valorizzazione naturalistica, produttiva ed economica. A seguito di tali cambiamenti un notevole interesse hanno suscitato le varie forme di allevamento della fauna selvatica che, nelle varie modalità gestionali, hanno già permesso di valorizzare ampie superfici di aree marginali, dove gli animali

selvatici possono svolgere un ruolo importante nella qualificazione di terreni agricoli collinari e montani parzialmente o totalmente inutilizzati²⁴.

L'attività faunistica spesso contribuisce alla conservazione della natura, e assume sempre più importanza anche dal punto di vista delle attività multifunzionali svolte dall'azienda agricola con un apporto di reddito integrativo a quello derivante dalla produzione di beni e servizi ambientali.

La multifunzionalità "faunistica" delle aziende agricole implica la presenza di indirizzi, complementari rispetto agli obiettivi produttivi tradizionali, con finalità diverse: naturalistiche conservative e/o ricreative e venatorie. Senza dimenticare che le esigenze della produzione agricola talvolta entrano in contrasto con gli obiettivi di conservazione della biodiversità e la gestione faunistico-venatoria del territorio, per gli impatti sulle risorse naturali e sugli *habitat* della fauna selvatica provocati dalla produzione intensiva e per i danni, a volte rilevanti, arrecati dalle specie selvatiche alle coltivazioni agricole e forestali. Pertanto, affinché possa realizzarsi "la multifunzionalità faunistica", si rende necessario individuare adeguate iniziative di integrazione e compatibilità tra attività agricole e valorizzazione faunistica del territorio²⁵.

Esistono certamente diversi livelli e combinazioni di integrazione e compatibilità. Un primo livello, minimo e per certi versi obbligatorio, è quello relativo ai limiti imposti dalla legislazione o dalla politica agro-ambientale europea che impone dei requisiti minimi di qualità ambientale alle aziende agricole per poter beneficiare dei contributi della Politica Comune Agricola (PAC). Questi sono stati definiti recentemente, prima dalle Buone Pratiche

²⁴Polidori R., (2009): "*L'offerta formativa nel settore faunistico ambientale*". Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali. Università degli Studi di Firenze - I.F.M. n. 1.

²⁵ Genghini M., "*Biodiversità e fauna selvatica nelle aziende agricole toscane. Uno sguardo alla normativa*". ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,

Agricole (BPA)²⁶ e poi dalle Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA)²⁷ definite dai regolamenti comunitari.

Un secondo livello intermedio è quello dell'azienda, ancora indirizzata prevalentemente alla produzione agricola, ma che cerca soluzioni gestionali integrative che soddisfino i vincoli ambientali esistenti creando però nuove opportunità economiche attraverso l'offerta di servizi ambientali; e un terzo livello prevalentemente orientato alla gestione faunistica dei territori, in questo caso le aziende agricole maggiormente interessate e coinvolte da questi due livelli di multifunzionalità faunistica potranno essere soprattutto quelle inserite nelle aree protette (parchi, riserve, oasi, aree Natura 2000, ecc.), o quelle incluse in comprensori di interesse venatorio (ambiti territoriali di caccia, zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie, ecc.).

La sostenibilità economica di queste attività può derivare dalla fruizione naturalistica, ricreativa o specificatamente venatoria dell'area, con entrate che provengono direttamente dai fruitori (naturalisti e cacciatori) attraverso quote, contributi o tasse; oppure indirettamente da sovvenzioni o aiuti provenienti dal

²⁶ Le Buone Pratiche Agricole (Reg. CE n. 1750/99 art. 28) *“Ai fini del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del presente regolamento, costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata. Gli Stati membri definiscono norme verificabili nei loro piani di sviluppo rurale. Tali norme comprendono, in ogni caso, l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.”* Abrogato dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 445/2002 a cui si rimanda per ulteriori precisazioni. Contengono le indicazioni di base relative alle principali pratiche agronomiche e fitosanitarie il cui rispetto costituisce la condizione di accesso ai benefici previsti dal Piano di Sviluppo Rurale.

²⁷ Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), definite anno dopo anno da appositi decreti ministeriali e provvedimenti regionali, sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Le BCAA sono costituite da 14 "Standard", finalizzati a raggiungere 5 importanti obiettivi: proteggere i terreni dall'erosione, conservare la sostanza organica del suolo, mantenere la struttura del suolo, garantire un livello minimo di mantenimento dei terreni e degli habitat e proteggere e gestire le risorse idriche. Le disposizioni comunitarie in materia di Condizionalità sono contenute nel Regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003, e nel Regolamento (CE) n. 1122/2009, che definisce gli aspetti applicativi della Condizionalità stessa. Per il 2012 le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità sono contenute nel Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 modificato recentemente dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2011, n. 27417, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2011

settore pubblico (misure agro-ambientali, Piani di Sviluppo Rurale, misure agro-faunistiche, in altre parole legge 157/1992 e derivate).

«Il primo genere di entrate, c.d. dirette, risultano poco frequenti nel nostro paese, se si esclude l'attività venatoria per alcune aziende private (aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie o le riserve di diritto del Trentino Alto- Adige, ecc.). Le sovvenzioni o gli incentivi pubblici per interventi agro-ambientali o agro-faunistici di gestione e conservazione degli habitat o di mitigazione degli impatti delle attività agricole sono invece le misure più diffuse, ma difficilmente, così come concepite, sono sufficienti a sostenere un'attività multifunzionale prevalentemente orientata a fini faunistici, se non appunto nei territori di caccia privati.

La situazione attuale però può essere migliorata o modificata. Nel primo caso attraverso una più efficace utilizzazione della legislazione esistente cioè individuando modi più incisivi di coinvolgimento dell'imprenditore agricolo nella gestione faunistica e nei proventi derivanti dall'attività venatoria, nel secondo caso modificando più radicalmente l'attuale legislazione. Mantenendo le attuali condizioni legislative la maggior parte degli interventi gestionali adottabili dall'azienda agricola multifunzionale ad indirizzo faunistico derivano da sovvenzioni/aiuti provenienti da Istituzioni o Enti pubblici e privati (Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia, Aree protette, Ambiti territoriali di caccia, Associazioni ambientaliste, Cacciatori, ecc.) che indirettamente cercano di coinvolgere l'agricoltore o il proprietario del fondo nella realizzazione di interventi a favore delle specie selvatiche. In questo caso la maggior parte degli interventi previsti fino ad ora riguardano sovvenzioni per ettaro di realizzazione o per prestazione fornita nel caso l'agricoltore fornisca un servizio ad altre aziende»²⁸.

²⁸ Genghini M. (2010), op. cit.

In Sicilia l'erogazione di contributi alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, è subordinata alla Legge n. 33/97²⁹ modificata dal D.A. del 7 agosto 2001 – Determinazione dei criteri per le richieste di contributo di cui all'art. 40 della L.R. 33/97³⁰, e da quanto previsto

²⁹http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/normativa/l.r.33-97.htm. Art. 40 L.R. 33/97 Aiuti. 1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:

- a) il miglioramento o la realizzazione delle strutture;
 - b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
 - c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento;
 - d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.
2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevata al 60 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE. A favore delle iniziative indirizzate all'allevamento della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*) il contributo viene elevato ad un massimo di lire 100 milioni e corrisposto nella misura del 60 per cento della spesa ammessa.
3. Limitatamente all'allevamento della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*), ai centri di produzione di selvaggina ed agli allevamenti a scopo di ripopolamento che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già impiantato, senza ricevere alcun contributo specifico, attrezzature per l'allevamento specializzato e abbiano già prodotto e si impegnino a continuare a produrre per cinque anni esemplari della specie allevata per i quali venga documentata scientificamente la purezza genetica, possono essere concessi contributi a fondo perduto in relazione alla stima delle spese sostenute, fino ad un massimo di lire 20 milioni.
4. Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.

³⁰

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/normativa/dec7-8-01.htm. Articolo unico D.A. del 7 agosto 2001. Sono stabiliti i criteri ai quali uniformare le richieste di contributo presentate ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Allegato A

L'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la concessione di contributi sulle spese documentate sostenute per:

- il miglioramento e la realizzazione delle strutture, per la realizzazione di recinzioni e di tabellazioni, per l'acquisto di riproduttori e delle attrezzature occorrenti per l'allevamento, per la realizzazione di strutture, per le attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, negli allevamenti a scopo di ripopolamento, nei centri di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico venatorie ed agro-venatorie ed alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona, esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistico ed ambientale.

dall'Allegato "A" del D.R.S. n. 515 del 12.06.2002³¹ – Individuazione degli interventi di miglioramento ambientale per favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica, volti al miglioramento ambientale con finalità faunistiche.

2.1.2. *Il ruolo socio-ambientale-culturale della caccia*

L'esercizio della caccia è da sempre praticato secondo due modalità: *aucipium* (da *avis* e *capere*), cioè prendere gli uccelli senza abatterli, e *venatio*, metodo di caccia a cavallo inseguendo la selvaggina.

La caccia, anche se meno diffusa di un tempo, è ancora molto praticata, da persone che si intrattengono nel custodire e rispettare questa tradizione. Essa però non piace a tutti: in questi ultimi anni è stata ed è ancora oggetto di grossi contrasti tra chi vuole mantenerla, magari estendendone le opportunità e la durata, e chi invece vuole abolirla, o quanto meno limitarla.

Da decenni si confrontano due tesi; da una parte i fautori del ruolo passivo dell'uomo all'interno delle aree protette secondo i quali l'equilibrio demografico dovrebbe essere garantito dalle sole forze della natura; dall'altra coloro che sostengono la necessità di un intervento dell'uomo perché solo attraverso l'uomo è possibile conseguire concretamente l'opera di protezione della fauna selvatica.

La gamma delle iniziative prese in esame dal legislatore, le esperienze conseguite nel settore e la necessità di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13 della stessa legge regionale n. 33/92 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, rendono necessario individuare criteri specifici di regolamentazione degli interventi suddetti allo scopo di assicurare all'operato dell'Amministrazione, coerenza ed unicità di comportamento per il migliore conseguimento delle finalità perseguite dalla citata legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Si predispongono i presenti criteri con l'obiettivo anche di regolamentare gli interventi per ogni singolo istituto previsto dalla legge testé citata, fissando per ognuno di essi, tipologie costruttive, quantità e caratteristiche.

³¹http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/normativa/drs515.htm. Decreto 12 giugno 2002. Individuazione degli interventi di miglioramento ambientale per favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica. Allegato "A" Miglioramenti ambientali con finalità faunistiche.

I temi che ruotano intorno alla caccia, a partire da quello della sua riforma legislativa³², attualmente al centro di un acceso confronto tra i fautori della caccia e gli “Stakeholders”³³, contro la caccia, sono temi che vanno oltre “la protezione della fauna omeoterma” (L. 157/92) e investono nuovi scenari e prospettive: l’economia rurale, la biodiversità, l’equilibrio dell’ambiente, la sicurezza pubblica.

“La salvaguardia del patrimonio naturale non è semplice, essa va attuata con modalità tecniche che comprendono diversi fattori come la conservazione in situ ed ex situ di specie vegetali e animali, la difesa e il ripristino degli habitat in cui le specie svolgono il loro ciclo biologico, la creazione e lo sviluppo di una connettività ecologica tra i diversi ambienti.” (Di Dio F., 2008)³⁴.

2.1.3. Quadro normativo generale della legislazione venatoria

Quello che emerge da una prima analisi della normativa sulla caccia è un’accentuata diversità di approccio e di attuazione anche per l’eterogeneità

³² La legge quadro sulla caccia pur avendo assolto al compito di conciliare le esigenze di tutela ambientale, con quelle avanzate dal mondo venatorio, richiederebbe un aggiornamento allo scopo di renderla più consona alle nuove conoscenze scientifico organizzative che si sono potute acquisire. È alla luce di tali necessità che il 29 aprile 2008 è iniziato, presso la XIII Commissione Territorio e Ambiente del Senato, l’iter parlamentare, di ben 5 proposte di legge di alcuni parlamentari, finalizzato a riformare l’attuale legislazione sulla protezione della fauna e la disciplina della caccia in Italia (legge 157 del 1992). Ai disegni di legge sono stati contrapposti più di 1500 emendamenti che hanno certamente allungato i tempi. Questo tempo dovrebbe servire ad affinare ulteriormente il testo ai fini di un’eventuale approvazione della legge 157/92 sulla caccia e dei vincoli all’attività venatoria.

Il complesso dei disegni di legge è stato duramente contestato dalle associazioni animaliste e ambientaliste: LAV, LAC, LIPU, WWF, ENPA, oltre che dall’associazione di consumatori Codacons, per non essere state coinvolte nella fase di redazione dei disegni di legge. In merito ai disegni di legge la Confederazione italiana agricoltori si è espressa contro la liberalizzazione delle regole venatorie, ritenendo opportuno affrontare l’emergenza dei danni della fauna selvatica tramite una normativa specifica.

http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Orsi#Disegno_di_legge_di_modifica_della_legge_sulla_caccia

³³ Associazioni a tutela dell’ambiente e della fauna (Amici della Terra, Confagricoltura, Cia, Fare Verde, Legambiente, Lipu, WWF).

³⁴ Di Dio F., (2008): Il diritto e il selvatico: il quadro normativo sulla protezione della flora e della fauna, in Dir. Giurisprudenza Agraria, alimentare e ambiente, n. 6.

del territorio nazionale, cosicché ogni direttiva a carattere centralistico troverà difficoltà di efficace attuazione.

La lunga serie di interventi normativi va dalle Direttive comunitarie agli atti di recepimento di Convenzioni internazionali, fino alla Legge quadro nazionale e quella regionale.

Sono da considerare assi portanti delle normative europee sulla caccia due Direttive: la 79/409/CEE detta ‘Uccelli’, concernente la protezione degli uccelli e la regolamentazione per la cattura nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il trattato; e la 92/43/CEE denominata ‘Habitat’, intesa a promuovere il mantenimento della biodiversità mediante l’individuazione di misure di conservazione e di tutela che tengano conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà regionali e locali dei singoli Stati membri. Lo scopo è quello di mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e seminaturali e le specie di flora e fauna selvatiche.

In ambito nazionale l’attività venatoria è disciplinata congiuntamente dalla Legge quadro in materia di protezione della natura e della fauna: la legge n. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”, che detta la disciplina organica per l’istituzione e per la gestione delle stesse, e la legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Entrambe le leggi stabiliscono il divieto di svolgimento dell’attività venatoria nelle aree protette nazionali e regionali, divieto accompagnato da sanzioni penalmente rilevanti.

In questo specifico settore, la lunga evoluzione culturale e normativa che la materia ha attraversato, ha fatto sì che fin dalla legge quadro n. 968/1977 (caccia programmata) e poi dalla legge quadro 157/1992 (caccia controllata), la protezione della fauna e dell’ambiente si considerasse una priorità rispetto alle pratiche venatorie. Obiettivo della normativa comunitaria e nazionale, relativamente alle modalità di esercizio della caccia, è stato ed è quello di

“assicurare la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica”³⁵, e soprattutto di quegli animali selvatici che un tempo erano considerati *res nullius* (in sostanza beni non regolamentati), considerati patrimonio indisponibile dello Stato a causa della crescente minaccia di estinzione degli stessi, ai sensi dell’art. 1 della Legge 157/92. Fanno parte della fauna selvatica tutte le specie di mammiferi e di uccelli che esistono come popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale in stato di naturale libertà.

La legge quadro 157/92 recepisce la direttiva del Consiglio europeo del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli 79/409/CEE) sulla protezione degli uccelli selvatici e definisce inoltre quali specie è possibile cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette³⁶, stabilisce le modalità a cui devono attenersi le Regioni nella stesura delle leggi regionali, dei calendari venatori, dei piani faunistici e della pianificazione del territorio.

La caccia disciplinata da un ventennio dalla L. 157/92, è stata fortemente vincolata da tale normativa la quale ha limitato le varie modalità di prelievo venatorio, attualmente in discussione parlamentare per le eventuali modifiche. Molte proposte contenute nel disegno di legge hanno scatenato accese discussioni derivanti dall’estrema importanza di questa legge intesa a favorire la riqualificazione ambientale e il ripopolamento della fauna selvatica.

È con la Corte Costituzionale che si cominciò ad attribuire maggiore dignità e rilievo alla caccia, l’art 117 attribuisce alle regioni a statuto ordinario il potere di legiferare in materia di caccia e con l’art. 118 attribuisce alle regioni, alle province, ai comuni o ad altri Enti locali, le funzioni amministrative nelle materie riguardanti anche l’ambiente e la caccia. È dato rilevare che la Corte Costituzionale ha evidenziato la valenza di tutela

35 Cfr. Corte Cost. n. 63/1990 e n. 49/1997

36 In realtà, tutte le specie di fauna omeoterma sono protette, ad eccezione delle specie cacciabili indicate all’art. 18. Sono inoltre particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie elencate nell’art. 2.

dell'ambiente e dell'ecosistema della legge nazionale, *“rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili”*, imponendosi sulla competenza regionale esclusiva e rappresentando un limite alla potestà legislativa della Regione, assumendo un valore trasversale, ovvero quello dell'ambiente, alla cui tutela è preposta la legislazione statale e riconducibile ad un interesse nazionale unitario.

La caccia si sta rivelando uno dei terreni privilegiati per misurare l'impatto del nuovo impianto costituzionale sulla distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V, introdotta con la legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, diverse Regioni hanno approvato leggi in materia, sia pure con tecniche di intervento settoriali, sentendosi "finalmente" libere di intervenire a proprio piacimento in virtù della "riclassificazione" - da oggetto di potestà legislativa concorrente a potestà legislativa regionale esclusiva ex 4° comma dell'art.117.

Nel ribadire l'importanza della riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte ha, tra l'altro, elaborato il concetto giuridico di ambiente, nel quale è ricompreso anche quello della tutela della fauna selvatica.

In particolare la Corte afferma che *“l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (art. 9 e 32 Cost.) per cui essa assurge a valore primario ed assoluto”*³⁷. Ed ancora, *“il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge (in attuazione di obblighi comunitari ed internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria”*³⁸.

37 Cfr. Corte Cost. n. 641/1987

38 Cfr. Corte Cost. nn. 1002/1998 e 169/1999.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene utile riportare, sia pure in modo sintetico, nella Tab. 1, un quadro riassuntivo delle normative in tema di attività venatoria dalla L. 1420 del 1923 emanata dal Re Vittorio Emanuele III fino alla più recente Legge 157 del 1992.

Tab. 1 - Evoluzione della legislazione venatoria nazionale (2012) (*)

Legge 14 giugno 1923 n. 1420	Si intervenne per regolare con una normativa chiara e valida per tutto il territorio nazionale una situazione di frammentazione governata dalle norme contenute nel Codice civile, dalla legge per i diritti da pagare per i permessi di caccia e da varie norme comunali e provinciali.
Reg. n. 2448 del 24.09.1923	Prime modifiche alla Legge 14 giugno 1923 n. 1420
R.D.L. 3.08.1928 n. 1997	Specificò in modo più dettagliato direttive uniformi per le associazioni dei cacciatori, in precedenza appena abbozzate dalla legge 1420
Legge 15.01.1931	Legge con la quale si sancì l'obbligo di pagare l'importo per la relativa tessera, con essa l'attività venatoria viene accostata in modo chiaro ed inequivocabile alla pratica sportiva.
R.D.L. n. 1016 del 1939	Ultima norma appartenente alla "vecchia filosofia", con la quale veniva subordinata la tutela della fauna selvatica e dell'ambiente a quella dell'attività venatoria.
Legge 2.08.1967 n. 799	Innoverà in modo sostanziale il vecchio testo unico e soprattutto modificherà l'impostazione di fondo su cui si era costruito tutto il precedente corpus normativo: questa legge inizierà la vera e propria fase di limitazione e regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria.
Legge 968/77	La chiave di volta della gestione faunistica, legata fortemente a alla considerazione che il rapporto fauna-uomo-ambiente vadano visti come fattori interdipendenti che agiscono e si modificano in funzione dei risultati che si intendono ottenere
Legge 157 del 1992	«Norme per la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio», ha comportato cambiamenti significativi, sia per quanto riguarda l'attività venatoria che, più in generale, i rapporti tra questa e l'agricoltura.

(*) Fonte: elaborazioni su dati direttamente rilevati aggiornati al 1° semestre 2012.

2.1.4. La gestione partecipativa dell'ambiente e gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)

Uno dei cambiamenti di maggiore rilievo che la legge 157 del 1992 ha attuato nell'ambito dell'attività venatoria, riguarda i rapporti tra questa e l'agricoltura.

Sin dai primi dettami infatti, viene sancita la necessità che l'esercizio della caccia avvenga nel rispetto delle produzioni agricole (art. 1 e 2).

Inoltre, l'introduzione del concetto di programmazione, secondo il quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale³⁹ nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria sotto il coordinamento degli enti regionali e provinciali (art. 9), fa sì che in ogni regione viene infatti destinata una frazione di territorio agro-silvo-pastorale (20-30%) alla protezione della fauna selvatica (incluse le aree protette), una seconda (pari al 15%) viene riservata alla caccia privata, e la restante parte viene utilizzata per una caccia programmata secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori regionali.

L'art. 14 «*Gestione programmata della caccia*» sancisce la ripartizione del territorio in ambiti territoriali di caccia (ATC), di dimensioni sub provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

Alla gestione degli ATC sono preposti i comitati direttivi costituiti «...al 60 per cento dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali»⁴⁰. Attraverso l'ambito territoriale di caccia, che rappresenta uno dei perni della riforma introdotta dalla legge 157/92, si realizza in concreto la programmazione dell'attività venatoria. Il nuovo regime di caccia

³⁹ Il concetto di territorio agro-silvo-pastorale è stato introdotto con la legge 157/1992, ma non ne stabilisce criteri e modalità precise per la sua identificazione. Pertanto alla luce di queste considerazioni il TASP è stato determinato basandosi sull'individuazione di tipologie, che possiamo definire genericamente come "agro-naturalistico-ambientali" faunisticamente idonee alla fauna selvatica prevalentemente oggetto di prelievo venatorio. Detta superficie territoriale risulta al netto di tutte quelle aree ritenute faunisticamente improduttive. Calando questa definizione sulla sfera faunistica il TASP è stato inteso quale "Territorio potenzialmente utile alla fauna selvatica per vivere, nutrirsi e riprodursi e suscettibile di essere sottoposto a pianificazione faunistico-venatoria".

⁴⁰ Art. 14, comma 10 Legge 157/1992.

programmata si basa su una predeterminata presenza di cacciatori, legati al territorio e impegnati nella sua gestione. Pertanto nasce per il cacciatore il c.d. “*domicilio venatorio*” strumento ideato dalla nuova legislazione che gli consente di essere inserito attivamente nei processi di pianificazione della regione di appartenenza, che prevedono che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale sia soggetto a pianificazione faunistico-venatoria con diretto riferimento alla conservazione e al riequilibrio delle specie selvatiche, alla riqualificazione delle risorse ambientali e ad un razionale prelievo venatorio. Da qui nasce l’esigenza di un Piano faunistico-venatorio elaborato dalla pubblica amministrazione⁴¹ e dalle organizzazioni agricole, venatorie e ambientaliste, le regioni, le province e con la partecipazione dei cacciatori, degli agricoltori e degli ambientalisti, che sono chiamati a cooperare fin dai primi passi della progettazione e pianificazione del territorio. I principi su cui si fonda la legge 157/92 sono la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica, la protezione dell’agricoltura, l’incremento dei redditi agricoli e la garanzia del prelievo venatorio.

I contenuti della legge si basano sul concetto di “*gestione sociale del territorio*”, e contemplano una partecipazione dei cittadini alla gestione del territorio ai fini faunistico-venatori, per una migliore tutela della fauna selvatica, potendosi avvalere del contributo delle associazioni naturalistiche, ambientaliste e venatorie.

2.1.5. *La legge regionale 33/97*

La Regione Sicilia ha recepito la legge quadro 157/92, con la legge regionale n. 33 del 1997 che reca «*Norme per la protezione, la tutela e*

⁴¹ Presidenza del Consiglio, Ministero delle Risorse Agricole e Alimentari, Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale».

Fino al 2000 il territorio regionale, secondo la legge regionale n. 33/97, modificata dalla legge regionale n. 15/98, ai fini faunistico-venatori, era suddiviso secondo le nove province.

Con il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Sicilia, e secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 4 del 10 gennaio 2000, il territorio è stato ripartito in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) che hanno dimensione sub-provinciale e interprovinciale comprendenti tutti i comuni dell'isola, ad eccezione delle isole minori, Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria che costituiscono ambiti di caccia a se stanti.

Il territorio isolano suddiviso in territorio agro- silvo-pastorale (TASP) e territorio urbanizzato, complessivamente è esteso 2.569,73 mila ettari, di cui quello agro-silvo-pastorale si estende su 2.416,47 mila ettari, pari al 94% del totale (Tab. 2). La restante parte, 153,26 mila ettari, è costituita dal territorio urbanizzato, pari al 6% del totale. L'elaborato in esame riporta la distribuzione delle province per ATC e per ampiezza.

Tab. 2 - Distribuzione del territorio della Regione Sicilia per destinazione d'uso (2012) (*)

Provincia	Territorio Agro-silvo-pastorele (TASP)				Territorio urbanizzato		Territorio in complesso		
	per ATC		Totale		ha	%	ha	%	
	ha	%	ha	%					
Agrigento	AG 1	132.315,20	45,7						
	AG2	155.170,50	53,5						
	AG3	2.320,90	0,8	289.806,60	12,0	14.449,30	9,4	304.255,90	11,84
Caltanissetta	CL1	100.731,70	50,4						
	CL2	99.260,00	49,6	199.991,70	8,3	8.908,80	5,8	208.900,50	8,13
Catania	CT1	254.995,60	78,4						
	CT2	70.402,40	21,6	325.398,00	13,5	29.640,80	19,3	355.038,80	13,82
Enna	EN1	133.294,90	53,5						
	EN2	116.054,40	46,5	249.349,30	10,3	6.763,30	4,4	256.112,60	9,97
Messina	ME1	125.848,30	41,2						
	ME2	167.890,00	55,0						
	ME3	11.384,60	3,7	305.122,90	12,6	19.246,40	12,6	324.369,30	12,62
Palermo	PA1	255.080,50	53,7						
	PA2	219.202,90	46,1						
	PA3	709,80	0,1	474.993,20	19,7	27.979,60	18,3	502.972,80	19,57
Ragusa	RG1	98.947,80	65,9						
	RG2	51.214,00	34,1	150.161,80	6,2	11.193,50	7,3	161.355,30	6,28
Siracusa	SR1	103.808,10	53,2						
	SR2	91.253,40	46,8	195.061,50	8,1	15.229,80	9,9	210.291,30	8,18
Trapani	TP1	97.536,10	43,0						
	TP2	117.840,70	52,0						
	TP3	3.552,50	1,6						
	TP4	7.660,80	3,4	226.590,10	9,4	19.846,50	12,9	246.436,60	9,59
Totale		2.416.475,10	100,0	2.416.475,10	100,0	153.258,00	100,0	2.569.733,10	100,0

(*) Fonte: Elaborazioni su dati dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari - Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura - Aree tematiche - Proposta Piano Faunistico-venatorio (2011-2016). Palermo, marzo 2012.

Come si evince dalla tabella gli ATC sono 23 in tutto e il numero varia da provincia a provincia, distribuiti come segue: Agrigento 3ATC, Caltanissetta 2, Catania 2, Enna 2, Messina 3, Palermo 3, Ragusa 2, Siracusa 2 e Trapani 4.

L'incidenza delle superfici degli ATC di ciascuna provincia mette in evidenza che l'estensione maggiore si riscontra in provincia di Palermo (19,7%), seguita dalla provincia di Catania (13,5%), da quella di Messina (12,6%), e così via decrescendo fino ad arrivare alla provincia di Ragusa con il 6,2%.


In termini di numero di comuni per ATC quello più numeroso è ME2, cui seguono CT1 e PA1. L'elenco dei comuni per singolo ATC è stato riportato nella Tab. 3. Bisogna tenere conto che il territorio di alcuni comuni rientra in ATC che si estendono su province diverse.

Tab. 3 - Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Regione Sicilia (*)

ATC	Provincia	COMUNI
AG1	Agrigento	Agrigento, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montalegro, Montevago, Porto Empedocle, <u>Realmonte</u> , Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Siculiana, S. Margherita Belice e Villafranca Sicula.
AG2	Agrigento	Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermini, Castrolibero, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.
AG3	Agrigento	Isole Pelagie, costituite dai territori di Lampedusa, Linosa e Lampione.
CL1	Caltanissetta	Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villamosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutura, Vallelunga Pratameno, e <u>Villalba</u> .
CL2	Caltanissetta	Butera, <u>Gela</u> , Mazzarino, Niscemi e Riesi.
CT1	Catania	Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, <u>Mineo</u> , Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea
CT2	Catania	Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria e Vizzini.
EN1	Enna	Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina.
EN2	Enna	Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguameria Caropepe e Villarosa.
ME1	Messina	Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta D'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S. Marco D'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici e Tusa
ME2	Messina	Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castoreale, Condò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Fumari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, <u>Limina</u> , Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Merì, <u>Messina</u> , Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, <u>Novara di Sicilia</u> , Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccua, Roccaforte, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.
ME3	Messina	Isole Eolie, costituite dalle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con i Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.
PA1	Palermo	Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, <u>Godrano</u> , Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, <u>Monreale</u> , Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, <u>Partinico</u> , Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate e Villafraati.
PA2	Palermo	Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bonpietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Cimenna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, <u>Valledolmo</u> , Ventimiglia di Sicilia e Resuttano.
PA3	Palermo	Intero territorio dell'isola di Ustica
RG1	Ragusa	Acate, Chiaromonte Gulfi, Comiso, <u>Giarratana</u> , Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.
RG2	Ragusa	Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli.
SR1	Siracusa	Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino.
SR2	Siracusa	<u>Avola</u> , Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa.
TP1	Trapani	Alcamo, <u>Buseto Palizzolo</u> , Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, S. Vito Lo Capo, Trapani, <u>Valderice</u> e Vita.
TP2	Trapani	Campobello di Mazara, Castelvetro, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa.
TP3	Trapani	Isole Egadi, costituite dai territori di Favignana, Marettimo e Levanzo.
TP4	Trapani	Isola di Pantelleria.

(*) Fonte : Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari - Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura - Aree tematiche - Faunistico Venatori. In grassetto e sottolineato i comuni di riferimento dei centri di allevamento di selvaggina per il ripopolamento.

Nella Fig. 1 dove sono evidenziati gli ATC e la relativa delimitazione, i parchi regionali, le riserve naturali regionali, i complessi boscati demaniali o in gestione al demanio forestale regionale, le oasi di protezione della fauna selvatica ed infine i laghi.




L'articolo 14 della L.R. 33/97 prevede l'elaborazione e l'emanazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio, principale strumento di pianificazione della caccia nell'ambito del territorio agro-silvo-pastorale siciliano, la cui realizzazione «ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio» (Art.14, co. 2 L.R.33/97), e anche attraverso prescrizioni, divieti e vincoli e ad ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.

Ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 14 L.R.33/97 il 25% del territorio agro-silvo-pastorale della Sicilia di ciascuna provincia è destinato a “protezione della fauna”; tale percentuale nelle isole minori va computata nell'ambito del loro specifico territorio. Tali disposizioni sono state modificate a seguito

dell'entrata in vigore della Legge n. 19 del 10 agosto 2011 recante “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria*”. In particolare, ai sensi dell'art. 1 della citata legge, la quota percentuale destinata a protezione della fauna selvatica è stata ridotta dal 25% al 20% (Fig. 2) calcolata sull'intera superficie di territorio agro-silvo-pastorale regionale, senza distinzione tra province ed isole minori, inclusa l'area ove vige il divieto per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi⁴². Sempre con riferimento alla figura si rileva che il 15% è “*destinato a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento*”, di cui la metà (7,5%) è potenzialmente destinata alle aziende agro-venatorie. A sua volta $\frac{1}{2}$ pari al 3,75% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale è ad appannaggio delle aziende faunistico-venatorie ed il restante 25%, corrispondente all'altro 3,75% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, ai centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di fauna a scopo di ripopolamento.

⁴² Proposta di modifica al Piano Faunistico-Venatorio della Regione Sicilia 2011-2016. Assessorato regionale Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'agricoltura (marzo 2012).

Fig. 2 – Distribuzione percentuale del territorio agro-silvo-pastorale della Regione Sicilia (2012)



Fonte: Elaborazioni su "Proposta di modifica al Piano Faunistico-Venatorio della Regione Sicilia 2011-2016". Assessorato regionale Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'agricoltura (marzo 2012)".

Infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 33/97 "il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alla "protezione della fauna" (comma 3 e 6), è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate nel Titolo III che disciplina l'attività venatoria (articoli 17 e seguenti" della legge indicata)⁴³.

2.1.6. Tipologie d'intervento della legge 157/1992

La legge quadro 157/92 relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica ha introdotto un elemento di grande rilievo (art. 14, comma 11), ha assegnato agli organismi di gestione degli ATC la promozione e l'organizzazione delle risorse ambientali e faunistiche; inoltre, ha stabilito di attribuire incentivi economici agli agricoltori per azioni volte al miglioramento del quadro ambientale e dell'assetto faunistico. In particolare, il ripristino di zone umide, la coltivazioni di siepi, cespugli, aree boscate e anche la conduzione di pratiche agronomiche che possano favorire lo sviluppo della

⁴³ Pappalardo G.: *Aspetti economico-gestionali dell'attività faunistico venatoria in Sicilia*, Regione Siciliana, CORERAS.

fauna selvatica (es. semina di colture a perdere, diminuzione di concimi e antiparassitari, ecc.).

Gli agricoltori che intendono migliorare l'*habitat* naturale, possono beneficiare di appositi contributi (art. 5, co. 1) in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, nell'ambito della propria azienda

In considerazione dell'estensione delle attività connesse consentite agli imprenditori agricoli (D.lgs 228/01 e successive modificazioni ed integrazioni), nella logica della multifunzionalità aziendale, gli interessati possono chiedere, per non oltre il 15% del territorio aziendale, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agro-turistiche-venatorie. Gli introiti percepiti per la tutela dell'*habitat* e i ricavi derivanti dell'abbattimento di selvaggina durante la stagione venatoria costituiscono una integrazione del reddito agricolo.

Le due tipologie di intervento (art. 16, co. 1, lettera a e b; art. 17 L. 157/92), costituiscono un incentivo concesso all'agricoltore quale remunerazione del servizio ambientale svolto per il miglioramento dell'assetto faunistico e quindi dell'entità del prelievo venatorio sostenibile.

La legge quadro, pone in evidenza per la prima volta, la possibilità di remunerare in modo diretto gli agricoltori qualora si facciano carico di produrre "*esternalità positive*".

Affinché si possano instaurare forme di collaborazione contrattuali è necessario che entrambe le parti, cacciatori da un lato ed agricoltori dall'altro, si rendano disponibili, i primi valutando effettivamente necessaria una riqualificazione ambientale del territorio e, gli altri adottando azioni di miglioramento e calcolando i costi che da questi devono essere sostenuti.

Uno degli aspetti di maggior rilievo della legge in esame, emerso con forza grazie alla creazione degli ATC, è il ruolo di incentivo allo sviluppo socio-economico dei territori svantaggiati che è possibile ottenere grazie allo

sfruttamento oculato del territorio. Il mutuo scambio conoscitivo e la collaborazione che si viene ad instaurare tra i diversi livelli pubblico-privato, non ha solo lo scopo di proteggere l'ambiente e la fauna per permettere ai cacciatori di poter colmare il loro carniere, ma anche quello di ottenere miglioramenti ambientali che portino benefici anche dal punto di vista agricolo e turistico. (Tempesta T., Tiene M., 2001)

Gli strumenti più importanti approntati dalla legislazione per il raggiungimento degli obiettivi orientati al miglioramento ed alla tutela faunistico-ambientale (art. 14, co. 11), sono: le Oasi di protezione, le Zone di ripopolamento e cattura, le Aree di rispetto, le Zone di rifugio e i Parchi.

Sembra chiara l'intenzione del legislatore: tramite gli ATC e i Piani faunistico-venatori è possibile intendere l'esercizio dell'attività venatoria come una risorsa ambientale ed economica, poiché gli aspetti faunistici devono essere considerati in funzione di quelli agro-ambientali⁴⁴, (EURISPESS, 2002).

Va sottolineato come allo stato attuale le conoscenze relative alle caratteristiche del mondo venatorio sono molto scarse. Sia a livello nazionale che internazionale generalmente il problema della caccia è stato affrontato in un'ottica biologica trascurando i problemi economici e sociali connessi alla pratica venatoria.

Per fornire una risposta adeguata ai problemi posti dalla nuova legge quadro, al contrario, sembra indispensabile porsi in un'ottica strettamente economica: da un lato dovrà essere attentamente analizzata la domanda di fauna cacciabile espressa dai cacciatori e dall'altro la disponibilità degli agricoltori a realizzare azioni volte a migliorare l'assetto paesaggistico e faunistico delle campagne⁴⁵. (Tempesta T., Tiene M., 2001).

⁴⁴ EURISPESS, (2002): *Il cacciatore tra predazione e ambientalismo*, n.3 Settembre 2002.

⁴⁵ Tempesta T., Tiene M., (2001): *Agricoltura ed attività venatoria in provincia di Vicenza*, Università degli studi di Padova, Udine 2001.

CAPITOLO TERZO

3. Metodologia di rilevazione ed elaborazione dati

3.1. Aspetti generali

La ricerca sulle aziende agro-venatorie e faunistico venatorie ha necessitato la raccolta e lo studio della normativa nazionale e regionale allo scopo di comprenderne la portata, l'evoluzione e l'impatto. Tenuto conto che intorno all'argomento si hanno pochi casi-studio, e quasi tutti riferiti in ambiti territoriali del Nord Italia, per la presente tesi di dottorato ci si è avvalsi di alcuni recenti lavori dell'Eurispes (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali) che vanta una lunga tradizione di studi sulle tematiche ambientali e venatorie.

Attraverso l'attività di ricerca svolta, l'Eurispes ha formulato alcune considerazioni sullo stato di sviluppo dell'agriturismo venatorio e delle problematiche del settore, dimostrando che *“l'attività di caccia, inserita in un contesto aziendale esteso ed interpretata secondo logiche di mercato, può riqualificare un territorio depresso ed innescare attività indotte di vitalità economica”*⁴⁶.

La considerazione svolta dall'Istituto ha un limitato riscontro nell'ambito della Sicilia, dove ci preme sottolineare come vi siano grandi difficoltà per il reale sviluppo e l'innovazione nell'ambito di tale attività, a causa del mancato potenziamento delle tipologie aziendali a ciò preposte che concentrano la propria attività imprenditoriale esclusivamente sull'attività venatoria *strictu sensu*, rallentando così anche l'evoluzione in chiave multifunzionale dell'agricoltura.

⁴⁶ EURISPESS (1999): Caccia contro Caccia: Il mondo venatorio tra divisioni interne e caduta di progetto n.3 settembre 1999, pag 54/55.

Tuttavia, l'analisi condotta dall'Eurispes ci è stata di notevole utilità per un approccio ragionato e sistematico dell'argomento della presente tesi di dottorato.

In primo luogo è stata svolta un'accurata ricerca delle fonti relative agli aspetti venatori, consultando bibliografia, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, ecc.

Dal sito ufficiale della regione Sicilia⁴⁷ è stato rilevato l'elenco delle aziende agro-venatorie che è stato necessario integrare ed aggiornare attraverso le singole GURS per quelle aziende che pur avendo ottenuto il decreto di istituzione non risultavano ancora in elenco.

Successivamente si è proceduto, elenco alla mano, ad individuare i singoli imprenditori per concordare un incontro preliminare per la rilevazione delle singole aziende.

Dagli incontri svolti è emersa una realtà notevolmente differenziata per quanto riguarda lo stato di operatività delle singole unità produttive.

Per le operazioni di rilevamento ci si è avvalsi di un questionario che ha trovato scarsa applicazione perché dagli incontri e sopralluoghi è emersa una situazione più virtuale che reale. In altri termini, delle 31 aziende agro venatorie presenti in Sicilia all'epoca della rilevazione ed ancora al primo semestre 2012, solamente 2 sono operative, delle quali una ricadente nella Sicilia orientale e l'altra nel versante occidentale dell'Isola. Quest'ultima all'epoca di rilevazione (2009) aveva avviato l'attività da poco più di un anno.

Al fine di valutare l'apporto economico dell'attività venatoria-ricettiva alla composizione del reddito dell'imprenditore e della sua famiglia si è operato scomponendo costi, ricavi e redditi relativi all'attività agricola ed a quella venatoria-ricettiva per entrambe le aziende.

⁴⁷ http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_ven_aziende.htm

L'analisi economica delle due aziende è risultata laboriosa e complessa per gli inevitabili intrecci tra l'attività principale e quella connessa e la necessità della distribuzione dei costi comuni e connessi relativi agli investimenti fondiari, agrari e produttivi.

Per il calcolo delle quote di ammortamento, delle manutenzioni e dell'assicurazione si è tenuto conto della destinazione d'uso degli investimenti e quanto la destinazione non era esclusiva è stato necessario, in rapporto all'uso, ricorrere alla attribuzione relativa che ha consentito di imputare la quota parte delle diverse voci all'attività agricola ed a quella venatoria-ricettiva.

Meno difficoltosa è stata la distribuzione dei costi relativi alle voci materiali e servizi acquisiti all'esterno utilizzabili per l'attività agricola oppure per quella venatoria (ivi compresa la ricezione e la ristorazione).

Per quanto attiene agli impieghi di lavori, tenuto conto dei gradi di attività per le diverse operazioni colturali, di ospitalità e ricezione, sono state conteggiate separatamente quelli svolti dall'imprenditore e/o dalla propria famiglia da quelli eseguiti da lavoratori esterni, ricorrendo in alcuni casi inevitabilmente all'attribuzione relativa, quando non è stato possibile quantificarli analiticamente.

Trattandosi di imprenditori agricoli professionali si è tenuto conto del reddito netto e della sua composizione derivante dall'attività agricola, da quella venatoria-ricettiva, del pagamento unico aziendale e dai pagamenti agro-ambientali.

3.2. Ruolo e ambiti di competenze della dell'attività venatoria

3.2.1. *Le Aziende Faunistico-Venatorie in Sicilia*

In primo luogo occorre distinguere le aziende faunistico-venatorie da quelle agro-venatorie in rapporto alla loro costituzione e finalità.

Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui con una superficie complessiva non inferiore a 200 ettari e non superiore a 1.000 ettari, aventi come scopo prioritario la salvaguardia ed il miglioramento degli ambienti naturali. Il miglioramento è finalizzato all'incremento e all'immissione della fauna selvatica nel territorio interessato, nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalla normativa.

L'attività principale di dette aziende è quello di agevolare l'insediamento, la riproduzione naturale e l'incremento numerico delle popolazioni selvatiche.

Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ha nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attività prevalentemente agricola, anche un'attività venatoria alternativa tramite l'immissione e l'abbattimento di fauna da allevamento. L'attività agricola prevalente potrebbe anche essere rivolta all'allevamento di selvaggina⁴⁸.

L'obiettivo principale delle aziende faunistico-venatorie è ottenibile solo attraverso seri programmi di miglioramento ambientale e un'attenta pianificazione dei prelievi venatori, commisurati alle consistenze presenti sul territorio. In rapporto a ciò, è necessario perseguire forme di gestione agricola e faunistica particolarmente attente alle finalità naturalistiche, praticando un'agricoltura a basso impatto ambientale con moderato impiego di prodotti chimici; selezionando le attività esplicabili; per esempio, non sono compatibili attività quali l'esercizio di pesca sportiva a pagamento o lo sport motoristico⁴⁹. Esse non hanno fini di lucro e la loro costituzione è assoggettata all'approvazione di un programma volto alla tutela dell'ambiente e della

⁴⁸ L.R. 1 settembre 1997, n. 33 – “*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*” Artt. 25-26.

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/faunistico_ven_aziende.htm

⁴⁹EURISPESS (1999): *Caccia contro Caccia: Il mondo venatorio tra divisioni interne e caduta di progetto* n.3 settembre 1999.

fauna, nonché all'obbligo, per i cacciatori, di esercitare l'attività venatoria al suo interno, esclusivamente nelle giornate indicate dal calendario venatorio.

Le AFV presenti in Sicilia sono 33 ed interessano un territorio di 13.348,42 ha, come rilevabile dalla Tab. 4, ove vengono riportati i “*Principali caratteri strutturali*” delle singole aziende, distribuite per Province, Comuni, ATC e relativa superficie.

Un primo dato interessante è la cospicua presenza di AFV nella provincia di Enna con ben 10 aziende, segue la provincia di Siracusa con 6 AFV, Palermo e Catania con 5, Messina con 3 e, infine, Caltanissetta e Ragusa con 2.

In 25 comuni è possibile rilevare la distribuzione della superficie, in terreni boscati e ambienti seminaturali. Nelle altre 6 aziende non è stata riscontrata la distribuzione del territorio come in precedenza indicato. In particolare una ricade nell'ATC della provincia di Caltanissetta, tre in provincia di Enna (EN1 e EN2) e infine due in provincia di Palermo (PA1 e PA2).

Tab. 4 - Principali caratteri strutturali delle aziende faunistico-venatorie (AFV) presenti in Sicilia (2010) (*)

Azienda N.	Provincia	Comune interessato	ATC di competenza	Superficie e sua distribuzione percentuale			
				Totale (ha)	Territori agricoli %	Territori boscati e ambienti semi naturali %	Territori modellati artificialmente(**) %
1	Caltanissetta	Mussomeli	CL1	804,00	29,7	70,3	0
2	Caltanissetta	Mussomeli	CL2	251,60	-	-	0
3	Catania	Bronte	CT1	580,00	12,4	87,6	0
4	Catania	Bronte	CT1	205,90	42,2	57,8	0
5	Catania	Mineo - Vizzini	CT1- CT2	252,45	62,3	37,7	0
6	Catania	Caltagirone	CT2	495,00	45,9	54,1	0
7	Catania	Caltagirone	CT2	232,49	63,5	36,5	0
8	Enna	Troina - Regalbuto	EN1	999,64	35,5	64,5	0
9	Enna	Troina	EN1	266,00	87,8	12,2	0
10	Enna	Sperlinga	EN1	980,90	34,7	65,3	0
11	Enna	Troina	EN1	264,53	63,0	37,0	0
12	Enna - Palermo	Sperlinga - Gangi	EN1- PA2	299,00	0,8	99,2	0
13	Enna - Palermo	Sperlinga - Gangi	EN1- PA2	900,42	14,8	85,2	0
14	Enna	Troina - Regalbuto	EN1	532,45	16,4	83,6	0
15	Enna	Nicosia	EN1	450,00			
16	Enna	Cerami	EN1	260,57			
17	Enna	Enna	EN2	213,86			
18	Messina	Cesarò	ME1	272,00	0,4	99,6	0
19	Messina	Cesarò (***)	ME1	353,23	2,4	97,6	0
20	Messina - Palermo	Pettineo - San Mauro C/de	ME1- PA2	269,96	0,5	99,5	0
21	Palermo	Godrano	PA1	218,86	22,6	77,4	0
22	Palermo	Geraci Siculo	PA2	252,20	31,6	68,4	0
23	Palermo	Blufi	PA2	200,54	62,6	21,3	16,1
24	Palermo	Ciminna	PA2	238,21			
25	Palermo	Piana degli albanesi	PA1	211,89			
26	Ragusa	Ragusa - Scicli	RG1- RG2	302,08	73,3	26,7	0
27	Ragusa	Ragusa	RG1	792,76	99,3	0,7	0
28	Siracusa	Buscemi	SR1	263,08	77,8	22,2	0
29	Siracusa	Avola	SR2	300,00	2,5	97,5	0
30	Siracusa	Noto	SR2	282,20	100,0	0,0	0
31	Siracusa	Rosolini	SR2	331,27	81,9	18,1	0
32	Siracusa	Avola - Noto	SR2	864,21	15,7	84,3	0
33	Siracusa	Noto	SR2	999,88	28,0	68,3	3,7
Totale				13.348,42			
Minimo				200,54	0,4	0,0	
Massimo				999,88	100,0	99,6	
Medio				417,14	41,0	58,2	

(*) Fonte: Elaborazioni su dati della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, Vari numeri e anni.

(**) Comprendono le zone urbanizzate, industriali, estrattive, terreni artefatti e/o abbandonati, ecc. (Cfr. G. Pappalardo, op. cit.)

(***) Tra il 2007 e il 2010 la superficie dell'azienda è passata da ha 213,63 a ha 353,2 (+139,57 ettari), con un incremento del 65,35%

È da notare che in alcuni casi le aziende faunistico-venatorie interessano due comuni della medesima provincia ed appartengono allo stesso ATC (aziende 8,14,32). In altri casi si rileva la distribuzione delle aziende in due

diversi comuni ed interessano i due corrispondenti ATC (aziende 5, 12, 13, 20 e 26).

La superficie delle aziende faunistico-venatorie va da un massimo di circa 1.000 ettari ad un minimo di poco superiore a 200 ettari, con un'ampiezza media intorno a 417 ettari.

L'azienda faunistico-venatoria di maggiore estensione (999,88 ha), ricade nel comune di Noto, provincia di Siracusa, ATC SR2, mentre quella di minore estensione (200,54 ha), si trova nel comune di Blufi, provincia di Palermo, ATC PA2.

Con riferimento alla distribuzione della superficie totale delle aziende in "Territori agricoli", "Boschi e ambienti semi-naturali" e quella "Modellata artificialmente"⁵⁰ si osserva che la superficie agricola va da un massimo del 100% (az. 30) ad un minimo di 0,40% (az. 18), con un valore medio intorno a 41,0%.

La superficie boscata e quella di ambienti semi-naturali varia da un massimo del 99,6% (az. 18) ad un minimo di zero, con un valore medio intorno al 58,2%.

I territori "Modellati artificialmente" riguardano solamente due aziende, e la cui superficie interessa, rispettivamente, il 16,1% e il 3,7%. La prima ricade nel comune di Blufi (az. 23), provincia di Palermo, ATC PA2, e la seconda in territorio di Noto (az. 33), provincia di Siracusa, ATC SR2.

3.2.2. Le Aziende Agro venatorie in Sicilia

Le imprese agricole che operano in zone svantaggiate hanno la possibilità di integrare il loro reddito attraverso l'istituzione, l'organizzazione e la gestione dell'attività venatoria.

⁵⁰ Comprendono le zone urbanizzate, industriali, estrattive, terreni artefatti e/o abbandonati, ecc. (cfr. Pappalardo G. op.cit.)

Le aziende venatorie, rappresentano una realtà a se stante: di norma la loro gestione può non seguire i principi della corretta gestione faunistica e il consumo di selvaggina non presenta stretti rapporti con la caccia vera e propria. Pur esistendo perplessità sulla reale valenza di questo istituto nel riequilibrio economico di aree svantaggiate, è ammissibile una sua attuazione a fronte di una dimostrata capacità di integrazione di reddito. Sia nel caso di aziende di nuova attivazione sia in quelle da trasformare, il rilascio della concessione è subordinata alla qualità ambientale dell'area, con priorità alla realizzazione in zone marginali e a scarso valore faunistico, nonché ad una verifica delle condizioni di mercato al fine di stimare la validità economica⁵¹.

Le aziende agro-venatorie hanno la funzione di alleggerire la pressione venatoria nelle zone libere e di consentire all'imprenditore agricolo singolo o associato di conseguire un reddito aggiuntivo derivante dalla possibilità di ospitare, laddove le strutture presenti lo consentano, cacciatori anche accompagnati dalle famiglie per l'abbattimento di specie di fauna selvatica e di allevamento.

Le aziende agricole singole o associate per l'avvio dell'attività agro-venatoria devono ricadere in zone di scarso interesse faunistico, devono avere un indirizzo produttivo compatibile con la pratica dell'esercizio venatorio e coincidere preferibilmente con zone classificate montane, ai sensi della legge n. 1102/71, e con zone svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268 CEE e successive modifiche ed integrazioni, in particolare la direttiva comunitaria n. 84/167 del 28 febbraio 1994 e/o con terreni a riposo ai sensi del Reg. CE n. 2078/92; fermo restando che l'attività agricola deve essere sempre prevalente, anche se rivolta soltanto all'allevamento della selvaggina. In ogni caso, la superficie aziendale sulla quale deve potersi esercitare l'esercizio venatorio non può essere inferiore ad 1/3 della superficie totale.

⁵¹ EURISPESS (1999): *Caccia contro Caccia*: Il mondo venatorio tra divisioni interne e caduta di progetto n.3 settembre 1999

Le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla vigente normativa possono essere, a richiesta, riconosciute aziende agro-venatorie, fermo restando che devono ricorrere i presupposti di cui all'art. 26 della legge regionale n. 33/97 e dei presenti criteri.

All'interno di un'azienda faunistico-venatoria, con gli stessi criteri, può essere istituita una azienda agro-venatoria fermo restando la sussistenza dei requisiti necessari; ovviamente la parte destinata ad azienda agro-venatoria andrà portata in riduzione, per tutti i fini previsti dalla legge regionale n. 33/97, dalla superficie della azienda faunistico-venatoria⁵².

L'attività venatoria è consentita, nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale, esclusivamente per la selvaggina stanziale cacciabile, riprodotta in cattività con esclusione di ungulati e tetraonidi (pernici, galli cedroni, ecc.), e inoltre di soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla famiglia della coturnice.

Nelle aziende, oltre all'attività della caccia secondo un preciso calendario, è sempre concesso l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia.

Le distanze fra le aziende e le zone adibite a parco, riserve naturali, ZPS, sono fissate dalle Province, sentita la commissione faunistico venatoria provinciale.

In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che evidenzi:

- a. le caratteristiche fisico-ambientali del territorio interessato;
- b. una sintetica qualificazione;
- c. le specie di selvaggina appartenenti alla fauna selvatica cacciabile di allevamento che si intende immettere, abbattere ed eventualmente

⁵² Assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari - Decreto 5 marzo 1998 G.U.R.S. 24 aprile 1998, n. 20. *“Criteri e orientamenti generali per uniformare le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatorie”*. Allegato A.
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/normativa/dec5-6-98.htm

- produrre, unitamente ai relativi programmi pluriennali di immissione indicanti i quantitativi annui di soggetti allevati da liberare, suddivisi per specie;
- d. la distribuzione revisionale delle giornate di apertura, che non possono essere inferiori a sessanta;
 - e. gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modifiche che si intende apportare agli ordinamenti stessi a sostegno dell'attività intrapresa;
 - f. la tipologia degli eventuali impianti di allevamento o strutture di stabulazione e/o ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione, per specie, dei quantitativi annui di soggetti che s'intendono produrre;
 - g. le eventuali strutture ricettive;
 - h. le attività economiche integrative che si intendono intraprendere, quali l'addestramento cani e ristorazione;
 - i. gli eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.

La richiesta deve essere presentata in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia, indicando le generalità e l'ubicazione dell'azienda tenendo presente che la superficie destinata a tale scopo dovrà essere compresa tra i 50 e i 400 ettari.

Le aziende agro-venatorie presenti in Sicilia al 31 al 2010 sono 31 e la loro superficie totale ammonta 2.870,5 ha, come rilevabile dalla tabella 5, ove vengono riportati anche i *“Principali caratteri strutturali”* delle singole aziende.

In rapporto al numero nella provincia di Enna si contano 10 aziende, nelle altre si ha la seguente situazione: Catania 6, Palermo 5, Caltanissetta 4, Siracusa e Trapani 2, infine Ragusa, Messina ed Agrigento 1 sola azienda.

In venti comuni è possibile rilevare la distribuzione della superficie, in *“terreni boscati”* e *“Ambienti seminaturali”*. Nelle altre 11 aziende non è stata riscontrata la distribuzione del territorio come in precedenza indicato. In particolare due ricadono nell'ATC della provincia di Caltanissetta, una in provincia di Catania quattro in provincia di Enna (EN1 e EN2), ed infine una nelle provincie di Messina, Palermo, Ragusa e Trapani.

È da notare che in alcuni casi si rileva la distribuzione delle aziende in due diversi comuni ed interessano i due corrispondenti ATC (aziende 12, 18, e 28).

Tab. 5 - Principali caratteri strutturali delle aziende agrovencatorie istituite in Sicilia (2010) (*)

N.	Provincia	Comuni interessati	ATC di competenza	Superficie totale (ha)	Utilizzazione del suolo	
					Territori agricoli %	Territori boscati e ambienti semi naturali %
1	AG	Agrigento - Realmonte	AG1	31,41	87,9	12,1
2	CL	Villalba	CL1	98,60	95,0	5,0
3	CL	Caltanissetta	CL1	33,00	100,0	-
4	CL	San Cataldo	CL1	30,60	100,0	-
5	CL	Gela	CL2	53,46	58,5	41,5
6	CT	Castel di Iudica	CT1	123,69	-	-
7	CT	Bronte	CT1	34,54	-	100
8	CT	Caltagirone	CT2	76,68	91,8	8,2
9	CT	Caltagirone	CT2	31,67	6,3	93,7
10	CT	Caltagirone	CT2	48,38	95,6	4,4
11	CT	Vizzini - Licodia Eubea	CT2	121,46	4,7	95,3
12	EN-PA	Nicosia - Gangi	EN1-PA2	33,65	84,3	4,9
13	EN	Enna	EN2	32,04	20,9	79,1
14	EN	Enna	EN2	80,72	40,5	59,5
15	EN	Enna	EN2	41,01	5,5	94,5
16	EN	Calascibetta	EN2	78,81	86,2	13,8
17	EN	Troina	EN1	238,23	-	-
18	EN-PA	Nicosia - Gangi	EN1-PA2	68,12	-	-
19	EN	Piazza Armerina	EN2	98,86	6,6	93,4
20	EN	Piazza Armerina	EN2	51,40	-	-
21	EN	Aidone - Piazza Armerina	EN2	105,27	-	-
22	ME	Oliveri	ME2	56,45	-	-
23	PA	Monreale	PA1	63,76	-	100
24	PA	Valledolmo	PA2	108,32	86,4	13,6
25	PA	Petralia Sottana	PA2	61,49	84,5	15,5
26	PA	Castellana Sicula	PA2	179,19	26,2	73,8
27	PA	Godrano	PA1	203,09	-	-
28	RG-RG	Ragusa - Modica	RG1-RG2	224,38	100,0	-
29	SR	Noto	SR2	83,69	24,9	75,1
30	TP	Castelvetrano	TP2	229,27	81,5	18,5
31	TP	Trapani	TP1	149,24	-	-
TOTALE				2.499,85		
				Minimo	31,41	4,70
				Massimo	238,23	100,00
				Media	96,15	61,30

(*) Fonte: Elaborazioni su dati della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, Vari numeri e anni.

L'azienda agro-venatoria di maggiore estensione (238,23 ha), ricade nel comune di Troina, provincia di Enna, ATC EN1, mentre quella di minore estensione (30,60 ha), si trova nel comune di San Cataldo, provincia di

Caltanissetta, ATC-CL1, che si colloca ai limiti inferiori previsti dalla normativa, la quale stabilisce che la superficie minima delle aziende agro-venatorie non può essere inferiore a 30 ettari.

La superficie media delle aziende agro-venatorie presenti in Sicilia si aggira intorno a 96 ettari

Con riferimento alla distribuzione della superficie totale delle aziende in “Territori agricoli”, “Boschi e ambienti semi-naturali” e “Modellata artificialmente”⁵³ si osserva che la superficie agricola va da un massimo del 100% (aziende 3, 4 e 28) ad un minimo di 4,7% (az. 11), con un valore medio intorno a 61,3%.

La superficie boscata e quella di ambienti semi-naturali varia da un massimo del 100% (az. 7 e 23) ad un minimo di 4,4% (az. 10), con un valore medio intorno al 52,5%.

3.3. Zone di addestramento, allenamento e gare per cani

Al loro interno le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie possono istituire zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, così come previste dall'art. 41 della L.R. n.33/97⁵⁴ e successivo D.P. Regione Sicilia n. 18, del 17 settembre 2001, in forza dei quali è stato emanato il “*Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia*”, il quale dispone che le zone stabili per l'addestramento siano denominate *zone cinologiche* (art. 1, co. 1, D.P.R.S. n. 18 del 2001).

Esse sono individuate con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione

⁵³ Comprendono le zone urbanizzate, industriali, estrattive, terreni artefatti e/o abbandonati, ecc. (cfr. Pappalardo G. op.cit.)

⁵⁴ L.R. 1 settembre 1997, n. 33 G.U.R.S. 2 settembre 1997, n. 47 – “*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*” Art.41.

delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle stesse aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie (co. 1 art. 41 L.R. 33/97). Sono costituite da fondi contigui all'interno dei quali è vietato cacciare e hanno una superficie compresa tra 10 e 500 ha.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.S. n. 18 del 2001 le zone cinologiche, che possono essere incluse nelle aziende faunistico-venatorie, si distinguono in:

- a) zona di tipo "A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;
- b) zona di tipo "B", in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale.

Con decreto assessoriale, la gestione delle zone cinologiche può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, oppure ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate al loro interno, per un periodo non superiore a 5 anni, rinnovabile. (art. 6 D.P.R.S. n. 18 del 2001).

Nell'ambito della Tab. 6 sono riportate le zone cinologiche di tipo "A", mentre nella Tab. 7 sono indicate le zone cinologiche di tipo "B" presenti in Sicilia. La distinzione delle zone cinologiche in due tipi si rende necessario per il ruolo che ciascuna delle due è chiamata a svolgere.

Tab. 6 - Zone cinologiche di tipo "A" presenti in Sicilia (2012) (*)

N.	Provincia	Comune interessato e localizzazione centro	ATC di competenza	AAV N. (**)	AFV N. (**)
1	CL	Caltanissetta, c/de Avvento, Bucerri, Persico.	CL1		
2	EN	Troina	EN1		11
3	PA	Cerda, c/da Burgitabus	PA2		
4	PA	Resuttano, c/da Sparaino	PA2		
5	PA	Monreale, c/da Sparacia	PA1		

(*) Elaborazioni su dati Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari; i dati si riferiscono al mese di ottobre 2012

(**) La numerazione si riferisce alla elencazione delle aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie riportate nella Tab.5

Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla legge.

L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma possono svolgersi esclusivamente con riferimento alla selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo che va dal 15 marzo al 30 luglio (art. 3 del D.P.R.S. n. 18 del 2001).

Le zone di tipo "A" presenti in Sicilia sono 5 di cui tre ricadenti nel territorio della Provincia di Palermo, una nella provincia di Enna ed una nella provincia di Caltanissetta.

È da notare che solo la zona cinologica presente nella provincia di Enna (n. 2), nel territorio del comune di Troina è costituita all'interno dell'azienda faunistico-venatoria n. 11 di cui alla Tab. 5, le altre si collocano al di fuori dei territori interessati da aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie.

In entrambi i casi è possibile rilevare l'ATC all'interno del quale ogni zona è costituita; ed infatti la zona cinologica n. 1 ricade nell'ATC CL 1, la n. 2 nell'ATC EN 1 e le altre due, rispettivamente, nell'ATC PA 2 e una nell'ATC PA1.

Tab. 7- Zone cinologiche di tipo "B" presenti in Sicilia (2012) (*)

N.	Provincia	Comune interessato e localizzazione centro	ATC	AAV(**) N.	AFV(**) N.	
1	AG	Agrigento - Realmonte	AG1	1		
2		Campobello di Licata, c/da Ficuzza	AG2			
3		Racalmuto, c/de Abate, Fico, Amara e Giarrizzo	AG2			
4	CL	Villalba	CL1	2		
5	CL	San Cataldo, c/da Mandra di Mezzo	CL1			
6	CT	Caltagirone	CT2	10		
7		Licodia Eubea, c/da Alia	CT2			
8		Catania, c/da Juncetto	CT1			
9		Randazzo, c/da Torrazza	CT			
10		Bronte, c/de Placca - Valle dell'Aquila	CT1			
11	EN	Calascibetta, c/da Peraniera	EN 2			
12	ME	Novara di Sicilia, c/de Montagna, Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato	ME2			
13		S. Lucia del Mela, c/da Piano del Campo	ME2			
14		Cesarò, c/da S. Elia	ME1			
15		Mandanici, c/da S. Leo	ME2			
16		Rometta, c/de Mandarani P. Ferrà	ME2			
17		San Piero Patti, c/da Canalotto	ME2			
18		Ficarra, c/da S. Rosalia	ME2			
19		Altofonte, c/da Rebuttone	PA1			23
20	Corleone, c/da Spinuso	PA1				
21	Lercara Friddi, c/da Todaro	PA1				
22	Monreale	PA1				
23	Piana degli Albanesi, c/da Scala delle Femmine	PA1				
24	Vicari, c/da Rocche di Ferro	PA1				
25	Alimena, c/da Bulfara	PA2				
26	Castellana Sicula, c/da Tudia	PA2	26			
27	Caccamo, c/da Sannita	PA2				
28	Cerda, c/da Malluta	PA2	27			
29	Gangi, c/da Camporotondo	PA2				
30	San Mauro Castelverde	ME1 - PA2			20	
31	Godrano, c/da Marosa	PA1				
32	Godrano, c/da Giardinello	PA1				
33	Caccamo, c/da San Leonardo	PA2				
34	Valledolmo, c/da Mandranuova	PA2				
35	Montemaggiore Belsito, c/da Ladro	PA2				
36	RG	Modica, c/da Sbrizza	RG2	28		
37	RG	Ragusa	RG 1 - RG 2			
38	SR	Rosolini, c/da Carbonarella	SR2			
39		Siracusa, c/da Murro di Porco	SR2			
40		Avola, c/da Spineta	SR2			
41	SR	Noto, c/da Baronazzo	SR2	30		
42	TP	Salemi, c/da San Giorgio	TP 2			
43		Partanna, c/da Magaggiaro	TP 2			
44		Petrosino, c/da Ferla	TP 2			
45	TP	Castelvetrano, c/da SS. Trinità	TP 2			
46	TP	Salemi, c/da Rampigallo	TP 2			
47	TP	Trapani, c/da Casal Monaco	TP1			

(*) Elaborazioni su dati Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari; i dati si riferiscono al primo semestre 2012

(**) La numerazione si riferisce all'elenco delle aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie riportate nella Tab.5

Nelle zone cinologiche di tipo “B” sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione (art. 4 del D.P.R.S. n. 18 del 2001).

Le zone cinologiche di tipo “B” presenti in Sicilia, al primo semestre 2012, sono 47, di cui ben 17 ricadenti nella provincia di Palermo, 7 in quella di Messina, 6 nel Trapanese, 5 nel territorio di Catania, 4 in provincia di Siracusa, 3 in quella di Agrigento, 2 nel Nisseno e 2 nei territori di Ragusa e, infine, 1 in provincia di Enna.

Nel complesso 8 zone cinologiche si collocano all'interno di aziende agro-venatorie (e precisamente, nella n.1, 4, 6, 22, 26, 32, 37 e 45) e soltanto una (la n. 30) all'interno di azienda faunistico-venatoria. Quest'ultima zona e la n. 37 sono accomunati dal fatto che la loro superficie si estende su due diversi ATC di competenza, rispettivamente ATC ME1 - PA2 la n. 30 e ATC RG 1 - RG 2 la n. 37.

Nell'ATC AG1, ricade una zona cinologica, nell'ATC AG 2, due zone, ATC CT1 tre zone, ATC CT2 due, ATC ME1 sei, ATC ME2 una, ATC PA1 otto, PA2 8, ATC RG2 una, SR1 quattro, TP2 6 e TP1 una.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.S. n. 18 del 2001 la gestione delle zone di tipo A e di quelle di tipo B può essere affidata previa sottoscrizione ed osservanza degli impegni previsti e disciplinati dalla stessa norma per un regolare svolgimento dell'addestramento, dell'allenamento e delle gare cinofile.⁵⁵

⁵⁵ Decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18 G.U.R.S. 9 novembre 2001, n. 53 “Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33”.

3.4. Centri di recupero della fauna selvatica

Con intendimenti e finalità diversi, accanto alle aziende agro venatorie e faunistico-vantorie si pongono i centri di recupero della fauna selvatica sono costituiti in base al principio cardine della legge quadro nazionale 157/92 secondo cui la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e la Regione ha il compito di tutelarla nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Infatti, è la stessa Regione che ne promuove l'istituzione in numero non superiore ad uno per provincia al fine di favorire il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà, ad opera di associazioni riconosciute. Gli animali feriti o comunque che necessitano di cure ed assistenza sono portati al Centro di Recupero più vicino che si occuperà della loro cura e detenzione temporanea per la riabilitazione in ambienti idonei e, ove possibile, procederà al successivo rilascio in natura (art. 6, co.1, L.R. Sicilia 33/1997).

L'Assessorato alle risorse agricole ed alimentari riconosce tali centri sentito il parere della ripartizione faunistico venatoria competente per territorio affidandogliene il controllo (art. 6, co.2, L.R. Sicilia 33/1997). In Sicilia i centri di recupero sono in tutto 8 (Tab. 8), tre dei quali specializzati per la cura e la riabilitazione delle tartarughe, (n. 2,3 e10).

Se non dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica, i centri di recupero istituiti vengono considerati centri di primo soccorso, all'interno dei quali viene trattenuta la fauna che, dopo aver ricevuto le prime cure, viene inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino ad eccezione dei casi meno gravi.

Tab. 8 - Centri di recupero della fauna selvatica autorizzati in Sicilia (2012) (*)

N.	Provincia	Comune interessato e localizzazione centro	Gestione
1	AG	Linosa, località "Pozzolana"	Associazione CTS
2	AG	Lampedusa, località "Grecale"(**)	Associazione WWF
3	AG	Cattolica Eraclea (**)	Associazione CTS
4	EN	Enna, località "Ronza"	Associazione L.I.P.U.
5	CT	Belpasso in località "Valcorrente"	Associazione F.S. N.
6	ME	Messina in località Forte Ferro	Azienda Regionale Foreste Demaniali
7	PA	Ficuzza	Associazione L.I.P.U.
8	RG	Comiso	Associazione Fondo Siciliano per la Natura
9	RG	Ragusa c/da Randello	Associazione L.I.P.U.
10	RG	Comiso (**)	Associazione Fondo Siciliano per la Natura

(*) Elaborazioni su dati Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari; i dati si riferiscono al mese di ottobre 2012

(**) Centro Regionale di Recupero specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe

Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il gestore ha l'obbligo, di presentare alla fine di ogni anno, allo stesso Assessore, una relazione sulle attività svolte (art. 6, co.5 e 6, L.R. Sicilia 33/1997).

3.5. Allevamenti di selvaggina

3.5.1. Centri privati di produzione di selvaggina

La selvaggina che è immessa nelle aziende agro-venatorie è ottenuta e allevata fino alla vendita presso specifici centri di produzione. Quelli costituiti da più fondi contigui possono essere organizzate nella forma di aziende agricole, aventi superficie compresa tra 5 e 50 ha, delimitati da recinzione e che si trovino nella disponibilità del proprietario o del conduttore per un minimo di 10 anni (art. 38, co, 1, L.R. Sicilia 33/1997)

I centri sono autorizzati con decreto assessoriale sentiti i pareri della ripartizione faunistico venatoria competente per provincia e il comitato regionale faunistico-venatorio e gestiti dal concessionario secondo il

disciplinare adottato dall'assessorato, che può procedere alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti con il predetto disciplinare (art. 38, co, 2, 3 4, L.R. Sicilia 33/1997).

All'interno dei centri privati di produzione di selvaggina è vietata l'attività venatoria.

I principali riferimenti dei centri privati di produzione di selvaggina presenti nel territorio siciliano sono indicati nella seguente Tab. 9.

Tab. 9 - Centri privati di produzione di selvaggina presenti in Sicilia (2012) (*)

N.	Provincia	Comune interessato e localizzazione centro	ATC di competenza	AAV N. (**)	AFV N. (**)
1	CL	Butera	CL2		
2	PA	Monreale, c/da Billiemi	PA1		
3	PA	Valledolmo, c.da MandraNuova	PA2	24	

(*) Elaborazioni su dati Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari; i dati si riferiscono al mese di ottobre 2012

(**) La numerazione si riferisce all'elenco delle aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie riportate nella Tab.5

In Sicilia al primo semestre 2012 si contano 3 centri privati di produzione di selvaggina e sono autorizzati a produrre al loro interno anche fagiani per fini venatori, esclusivamente per rifornire le Aziende Faunistico-Venatorie, quelle agro-venatorie e le zone cinologiche, ove sono previste gare con abbattimento. Dei 3 centri di produzione quella ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo è posta all'interno di un'azienda agro-venatoria.

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, tramite le ripartizioni faunistico-venatorie provinciali, possono chiedere all'Assessorato delle risorse agricole e alimentari l'autorizzazione per la costituzione di allevamenti di selvaggina da immettere nei territori di caccia per il ripopolamento (art.38, comma 6° L.R. 33/1997). Per ottenere l'autorizzazione, tra gli altri requisiti, devono avere un'estensione minima compresa tra 5 e 50 ettari.

3.5.2. Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento

Ai sensi del 6° comma dell'art. 38 della L.R. Sicilia sono costituiti allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, a seguito di richiesta da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli per il tramite della ripartizione faunistico venatoria provinciale e rivolta all'assessorato delle risorse agricole e alimentari che ne può autorizzare l'esercizio. Devono estendersi su superfici non inferiori a 5 ha e non superiori a 50 ha.

Gli allevamenti autorizzati possono produrre selvaggina allo stato naturale e in cattività, utilizzabile per i ripopolamenti ai fini venatori nel territorio regionale, mentre possono produrre selvaggina in cattività per i ripopolamenti dei territori extraregionali.

I principali caratteri degli allevamenti di selvaggina per il ripopolamento presenti in Sicilia al 2012 sono stati nella Tab. 10.

I 16 allevamenti autorizzati possono produrre al loro interno anche fagiani per fini venatori. esclusivamente per rifornire le aziende faunistico-venatorie, quelle agro-venatorie e le zone cinologiche, dove sono previste gare con abbattimento.

Tab. 10 - Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento presenti in Sicilia (2012) (*)

N.	Provincia	Comune interessato e localizzazione centro	ATC di competenza	AAV N. (**)	AFV N. (**)
1	AG	Realmonte, c/da Vallon Forte e Gianpaolo	AG1		
2	CL	Villalba	CL1		
3	CL	Gela, c/da Olivo	CL2		
4	CT	Mineo, c/da Monaci	CT1		
5	EN		EN1		
6	ME	Limina, c/da Canale	ME2		
7	ME	Novara di Sicilia, c/de Piano Stretto e Santa Croce	ME2		
8	ME	Messina, c/da Gravone	ME2		
9	PA	Godrano, c/da Marosa	PA1		21
10	PA	Partinico, c/da Ramo	PA1		
11	PA	Monreale, c/da Billiemi	PA1		
12	PA	Valledolmo, c/da Mandra Nuova	PA2	24	
13	RG	Giarratana, c/da Donna Scala	RG1		
14	SR	Avola, c/da Sfinita	SR2		
15	TP	Valderice, c/da Fico rossello	TP1		
16	TP	Busetto Palizzolo, c/da Bruca	TP1		

(*) Elaborazioni su dati Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari; i dati si riferiscono al mese di ottobre 2012

(**) La numerazione si riferisce all'elenco delle aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie riportate nella Tab.5

Due allevamenti di selvaggina per il ripopolamento sono presenti all'interno di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie. L'allevamento n. 9 della tabella è istituito all'interno dell'azienda faunistico-venatoria riportate nella tabella 5 al n. 21, mentre l'allevamento contraddistinto dal n. 12 è istituito all'interno dell'azienda agro-venatoria n. 24 della medesima tabella.

3.5.3. Allevamenti di selvaggina a scopo alimentare

Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS) (art. 38, co, 8, L.R. Sicilia 33/1997).

Possono operare secondo le necessità di carattere zootecnico e commerciale, fornendosi anche di selvatici prodotti in allevamenti autorizzati, per l'ingrasso.

Tab. 11 - Allevamenti di selvaggina a scopo alimentare presenti in Sicilia (*)

N.	Provincia	Comune interessato e localizzazione centro	ATC di competenza	Specie allevate
1	PA	Monreale, c/de Vigna d'api – Case nuove	PA1	daini, cinghiali, fagiani, coturnici orientali, francolini, quaglie
2	PA	Santa Cristina Gela, c/da Piano Agliastro	PA1	cinghiali.
3	PA	Terrasini, c/da Piano di Guardia	PA1	cervi, mufloni, daini, cinghiali
4	PA	Monreale e Piana degli Albanesi	PA1	cinghiali.
5	PA	Monreale	PA1	cinghiali, quaglie e fagiani
6	PA	Monreale	PA1	conigli, lepri, starne, quaglie, fagiani e coturnici
7	ME	San Piero Patti, c/da Manganelli	ME2	daini

(*) Elaborazioni su dati Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari; i dati si riferiscono al mese di ottobre 2012

Come è possibile rilevare dalla Tab 11 gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare presenti in Sicilia sono tutti situati nel territorio della Provincia di Palermo, questo perché l'unica che produceva daini in Provincia di Messina ha avuto revocata l'autorizzazione con provvedimento del Dirigente dei Servizi (VIII ripartizione) dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed agroalimentari.

3.6. L'attività venatoria nel contesto agrituristico

La diversificazione dei modelli di produzione, in equilibrio con tutti gli elementi del mercato in cui operano, determinata dall'interesse per una'agricoltura più redditizia e secondo parametri di efficienza e competitività, fa sì che anche in aree marginali e svantaggiate possano trovare successo altre pratiche produttive. È necessario, però, che le esternalità positive generate dal contesto realizzino innovativi rapporti con il mercato di una specifica domanda socio-culturale.

Uno dei modelli che ormai da tempo risulta essere il più rappresentativo in tema di attività connessa all'agricoltura in termini di diversificazione è l'agriturismo che presuppone l'offerta di molteplici attività e di servizi

insediativi, di ospitalità e di somministrazione di prodotti locali, alle capacità professionali ed alle scelte dell'imprenditore, alla domanda della clientela, al posizionamento geografico, alle diverse stagioni dell'anno.

Le diverse attività possono essere comuni a tutti i tipi di agriturismo, come la ricezione, la ristorazione e la vendita dei prodotti aziendali, altre invece, sono caratteristici solo di alcuni e che si integrano con le prime, legate a fattori di specializzazione, localizzazione ed esperienza tipici di quella particolare azienda, rendendola spiccatamente specializzata, sono attività e servizi offerti ad una ristretta cerchia di clienti con un particolare rapporto con l'ambiente, esercitando una pratica a contatto "reale" con la natura, oltre alla caccia, trekking, escursioni a piedi, a cavallo, in *mountain bike*, ecc. .

L'impresa agrituristica venatoria ha scelto di integrare la sua attività di turismo rurale con l'esercizio della caccia, l'addestramento dei cani, l'approvvigionamento e la gestione della selvaggina, la tenuta ad hoc dei terreni.

Chi frequenta un'azienda agrituristica venatoria, oltre ai classici servizi, può optare per una battuta di caccia oppure per una seduta di addestramento del proprio cane. In genere le battute di caccia vengono svolte in gruppo.

I requisiti che ogni cacciatore deve possedere per esercitare l'attività venatoria sono:

- *la licenza di caccia;*
- *la copertura assicurativa;*
- *permesso rilasciato giornalmente dall'azienda*
- *deve osservare le modalità stabilite dal calendario venatorio,*
- *accettare il regolamento dell'azienda.*

È consentito utilizzare il proprio cane e farsi accompagnare da persone senza arma. Il cacciatore paga all'ingresso e può decidere di pagare giornalmente un prezzo per ogni specie prelevata, oppure contrattare una

quota annuale. La giornata di caccia va dall'alba al tramonto ed è divisa in due turni, quello antimeridiano e quello pomeridiano.

3.7. I servizi supplementari

Oltre al ventaglio di servizi venatori, l'azienda agro-venatoria può offrire servizi aggiuntivi diretti ai clienti cacciatori come a semplici fruitori.

Per espletare detti servizi aggiuntivi l'azienda si può dotare di appositi locali adibiti alla ricezione ed all'attesa del cliente con servizi igienici, spogliatoi, sala ricreativa dotata di pubblicazioni e supporti audiovisivi. Inoltre, può curare la custodia temporanea dei cani compreso vitto e pulizie.

Un altro servizio supplementare è quello che permette, a fine battuta, di "spiumare" la selvaggina prelevata a mezzo di apposite macchine. Ciò permette al cliente di ottenere dei prodotti alimentari "pronti all'uso" evitandogli il faticoso lavoro manuale una volta lasciato l'agriturismo.

Alcune aziende offrono la possibilità di conservare a lungo i capi abbattuti predisponendo apposite celle frigorifero, dando l'opportunità al cliente di decidere di ritirarli a suo piacimento e comunque non oltre la fine della stagione.

Altri servizi che l'imprenditore può offrire riguardano corsi di cucina, escursioni a piedi, in mountain bike, oppure a cavallo. Il ricavato di questi servizi aggiuntivi si vanno a sommare al reddito dell'imprenditore come frutto di attività connesse.

CAPITOLO QUARTO

4.1. Analisi dei risultati economici delle aziende esaminate

4.1.1. Caratteri strutturali delle aziende esaminate

Le indagini svolte e i numerosi incontri hanno consentito di rilevare una serie di dati ed informazioni sui principali caratteri strutturali delle due aziende esaminate.

Al fine di acquisire i dati tecnico-economici aziendali, come indicato in metodologia, sono stati necessari numerosi incontri con gli imprenditori dei due casi esaminati.

Le due aziende esaminate ricadono una in provincia di Palermo, che è stata denominata “azienda 1” e l’altra in provincia di Enna, denominata “azienda 2”.

Le rilevazioni dirette hanno riguardato i principali caratteri strutturali: *l’ampiezza aziendale, la distribuzione della superficie, il numero di corpi aziendali, la localizzazione, la forma di conduzione, il tipo d’impresa, l’indirizzo produttivo, la tipologia degli investimenti fondiari e quelli degli investimenti di scorta.*

Si è passati successivamente alla rilevazione degli *impieghi di materiali e di lavoro* prestando attenzione di distinguere quelli destinati all’attività agricola da quelli impiegati per l’attività venatoria, conteggiandoli secondo quanto indicato in metodologia. È stato accertato il livello medio dei principali mezzi di produzione per le annate di riferimento (2008-09/2010-11) e i relativi prezzi sono stati fissati all’annata 2012. I dati analitici rilevati opportunamente elaborati ci hanno consentito di determinare ricavi, costi e redditi delle due aziende esaminate, i cui principali risultati sono stati riportati in forma sintetica e per entrambe le aziende nella Tab. 13.

TAB. 13 - Produzioni lorde vendibili, costi, profitti e produttività del lavoro nelle aziende agrovensorie esaminate con e senza aiuti comunitari (*)

(quantità medie 2008-09/2010-11; prezzi 2012)

Azienda n.	Produzione lorda vendibile		Costo di produzione	Profitto		Produttività economica del lavoro	
	Con aiuti Euro	Senza aiuti Euro	Euro	Con aiuti Euro	Senza aiuti Euro	Lorda Euro/ora	Netta Euro/ora
1	135.754,39	110.659,60	114.672,86	21.081,53	-4.013,26	33,27	26,85
2	113.080,00	111.680,00	100.589,20	12.490,80	11.090,80	17,45	12,92

(*) Elaborazioni su dati direttamente rilevati. Gli aiuti comunitari si riferiscono al premio unico aziendale e al fondo FEARS.

4.1.2. *Analisi dei risultati economici dell'azienda 1 esaminata*

La superficie dell'Az. 1 si aggira intorno a 52,00 ettari, è riunita in un unico corpo aziendale, il tipo di impresa è coltivatrice capitalista e l'indirizzo produttivo è misto (agrituristico-venatorio-zootecnico-foraggero-cerealicolo). Si tratta di un'azienda totalmente in proprietà, la cui superficie è coltivata a graminacee e leguminose da granella per il 54%circa, il 31% circa è costituita in prevalenza da pascoli naturali e in minor misura da foraggere avvicendate; oltre il 9% è investita coltivazioni orticole di cui una minima parte (0,3%) è destinata alle coltivazioni arboree. Infine, il 6% è costituito da incolti improduttivi.

Per quanto attiene le attività connesse all'azienda, quali la ricezione e l'attività venatoria, sono presenti la sala ristoro, 3 camere doppie e una singola complete di servizi, i box cani, gabbie e voliere per la selvaggina. Nella cucina oltre alle normali attrezzature è presente una celle frigorifera nella quale può essere refrigerata anche la selvaggina abbattuta.

Per quanto riguarda il lavoro viene assunta una unità di personale impiegata per 180 giornate annue e che collabora con la famiglia dell'imprenditore alla gestione dell'azienda.

Quanto alle produzioni si è tenuto conto dei dati medi triennali ai quali sono stati applicati i prezzi all'ultimo anno.

Con riferimento ai ricavi per entrambe le aziende si è tenuto conto delle produzioni agricole, di quelli dell'attività venatoria-ricettiva e, infine, degli aiuti comunitari sotto forma di pagamento unico aziendale (PUA) e dei contributi FEARS.

Quanto alla produzione lorda vendibile dell'Az. 1 l'ammontare complessivo va da un massimo di 135.754,39 euro, con aiuti, ad un minimo di 110.659,60 euro, senza aiuti. In termini relativi, alla composizione della Plv totale l'attività agricola partecipa con il 48,6%, quella venatoria con il 33,2% e, infine l'attività di ricezione incide con il 18,2%.

Nell'ambito dell'attività agricola si può affermare che poco meno di 2/3 è ottenuta da prodotti vegetali e animali, mentre poco più di 1/3 è imputabile agli aiuti dell'UE.

Metà circa dei ricavi dell'attività venatoria è derivante dal servizio di ristorazione dei cacciatori, mentre l'altra metà è equamente distribuita tra quota ingresso e alloggio dei cacciatori.

L'attività di ricezione è composta da 2/3 dalla ristorazione e 1/3 dal servizio di alloggio degli altri utenti (cinofili addestratori di cani, accompagnatori, ecc.).

Il costo medio di produzione nell'Az. 1 evidenzia un importo di 115.255,46 euro. La distribuzione del costo di produzione è stata ricondotta alle tre grandi voci: "*Materiali*", "*Lavori aziendali e servizi*", "*Quote ed altre attribuzioni*" impiegando la metodologia ampiamente utilizzata nell'ambito delle ricerche economico-agrarie⁵⁶.

⁵⁶ Bracco S., La Via G., Sturiale C., (1995): "*analisi e risultati economici degli allevamenti bovini ed ovicaprini nell'area PIM della Sicilia Orientale*". Università degli Studi, Catania AA.VV., (2002); "*Analisi economiche degli allevamenti bovini da latte in Sicilia*", a cura di F. Bellia. Università degli Studi, Catania.

In primo luogo è stato calcolato il costo di produzione riferito alle tre diverse “attività aziendali”: agricola, venatoria e ricettiva. Secondo l’ordine riportato, l’incidenza sul costo di produzione totale dell’attività agricola è pari al 55,3%, quella dell’attività venatoria pesa per il 27,5% e, infine, quello imputabile all’attività ricettiva è pari al 17,2%.

In tutti e tre i casi la voce che pesa di più è quella relativa alle “*Quote ed altre attribuzioni*”, 50% circa.

Tenuto conto dei ricavi, con e senza aiuti, e del costo di produzione si ottiene un profitto medio di 20.450,00 euro circa nel primo caso (con aiuti), mentre senza aiuti si ha un profitto negativo pari a 4.589,86 euro. I due importi ricavati evidenziano e rimarcano l’importanza degli aiuti dell’UE, quale che sia la forma, per la produzione lorda vendibile delle aziende agricole.

In rapporto agli impieghi di lavoro si ha una produttività lorda pari a 33,27 euro/ora, mentre quella netta è pari a 26,85 euro/ora.

4.1.3. Analisi dei risultati economici dell’azienda 2 esaminata

La superficie dell’Az. 2 del versante orientale è di circa 80 ettari in un corpo aziendale, il tipo di impresa è affittanza coltivatrice con il 7,5% dei terreni in proprietà e la restante parte (92,5%) è costituita da terreni in affitto, l’indirizzo produttivo è misto (agrituristici-venatorio-frutticolo-olivicolo).

La superficie aziendale è prevalentemente destinata a pascoli (75%), le coltivazioni arboree interessano il 18,8% e la restante parte (6,2%) è rappresentata dalle tare improduttive.

I fabbricati aziendali un tempo impiegati quali magazzini o ricovero macchine e aziende sono stati adattati ed arredati per le attività di ricezione al servizio di quella venatorie: sala ristoro, 5 camere doppie e due singole complete di servizi, box cani, gabbie e voliere per la selvaggina. Accanto alla

cucina è presente una cella frigorifera nella quale può essere conservata la selvaggina per conto dei clienti.

La gestione dell'azienda è di tipo familiare con la collaborazione di una unità di personale impiegata a tempo pieno.

La coltivazione del ficodindieto e dell'uliveto è svolta con lavoro e servizi acquistati all'esterno dell'azienda.

L'analisi economica è stata condotta con i criteri e la metodologia in precedenza indicata.

Passando all'analisi dei ricavi riferiti all'annata 2012, la produzione lorda vendibile dell'Az. 2 va da 113.080,00 euro con aiuti, a 111.680,00 euro senza aiuti, con un campo di variazione piuttosto contenuto anche rispetto a quello osservato per l'Az. 1. Questo dato mette in evidenza il limitato apporto del premio unico aziendale, e il mancato introito dei pagamenti del PSR 2007-2013 FEARS.

In termini percentuali la composizione della Plv totale è dovuta per il 61,2% all'attività venatoria, per il 19,6% a quella agricola e, infine, per il 19,1% all'attività di ricezione.

Dall'analisi dei dati emerge che l'apporto alla Plv dell'attività agricola si colloca al di sotto della soglia minima prevista dalla definizione di imprenditore agricolo professionale, ancorchè la propria azienda rientri in zona svantaggiata, dove comunque l'imprenditore deve prestare attività lavorativa per almeno il 25% del proprio lavoro in complesso nelle attività aziendali, e, dalla quale deve ricavare almeno la stessa aliquota del suo reddito.

Per quanto detto l'attività venatoria-ricettiva connessa a quella principale assume un peso maggiore di quanto potrebbe, trasformando di fatto l'attività svolta dall'imprenditore da agricola a commerciale, ponendolo così fuori dai benefici previsti per l'imprenditore professionale.

Il costo di produzione medio triennale calcolato è pari a 101.326,00 euro circa. Quanto alla sua distribuzione distinto nelle tre grandi categorie di voci si ha: “Materiali”, “Lavori aziendali e servizi”, “Quote ed altre attribuzioni”. In base a questa distribuzione si è accertato che il 59% circa del totale è a carico dell’attività venatoria, il 22,7% è imputabile a quella agricola e il 18,3% circa all’attività ricettiva.

In questo caso, il peso relativo all’interno delle tre diverse categorie di attività esaminate è distribuito in modo nettamente differente rispetto a quanto osservato per l’Az. 1.

Con riferimento all’attività agricola, a pesare di più è sempre la voce “Quote ed altre attribuzioni” (più di 3/4 del totale). Nel caso dell’attività venatoria e di quella ricettiva il maggior costo (più della metà) è dovuto all’acquisto di capitali circolanti extraziendali, a ulteriore dimostrazione che l’attività prevalente dell’Az. 2 è di tipo commerciale e l’imprenditore è prevalentemente capitalista. Riguardo alla distribuzione del costo di produzione, riferito alle tre diverse “attività aziendali”: agricola, venatoria e ricettiva, secondo l’ordine riportato, l’incidenza relativa massima è a carico dell’attività agricola (55,3%), il costo per l’attività venatoria pesa per il 27,5% e quello imputabile all’attività ricettiva è pari al 17,2%.

In tutti e tre i casi la voce che pesa di più è quella relativa alle “Quote ed altre attribuzioni”, 50% circa.

Tenuto conto dei ricavi medi con e senza aiuti e del costo di produzione, il profitto medio assume valori da 11.754,00 euro a 10.354,00 euro circa. In questo caso il valore medio assume comunque un importo positivo.

La produttività del lavoro assume valori compresi tra 17,45 euro/ora e 12,92 euro/ora. Valori notevolmente bassi rispetto alla situazione dell’Az. 1, che evidenziano gradi di attività elevati per la maggior parte imputabili all’attività venatoria-ricettiva, relegando quella agricola in sub-ordine.

CONCLUSIONI

La ricerca in esame ha consentito di cogliere significativi spunti riguardo l'istituto delle aziende venatorie a molti anni dall'emanazione della Legge quadro 157/92.

Una prima considerazione di ordine generale riguarda l'importante mutamento strutturale del mondo venatorio avvenuto con tale normativa, che ha trasformato la caccia da attività prevalentemente sportiva in un motore di sviluppo territoriale.

L'attività di caccia, inserita in un contesto aziendale esteso ed interpretata secondo logiche di mercato, ha l'occasione per riqualificare un territorio depresso ed innescare attività indotte di vitalità economica.

L'argomento è stato affrontato in termini di prospettive e potenzialità, tuttavia non si può ignorare che il dato emerso dal presente studio evidenzia una difficoltà reale di sviluppo e di innovazione.

Dalla copiosa bibliografia consultata e dal reale contatto con questa forma aziendale sono emerse notevoli differenze sul piano territoriale. Infatti, nelle regioni settentrionali dell'Italia (Emilia Romagna e Toscana, in particolare) sono state avviate da tempo aziende agriturismo-venatorie che si stanno rivelando importanti per il rilancio di territori marginali. Nel meridione d'Italia, invece, ed in particolare in Sicilia, ove, di fatto, esistono molte aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, emerge un atteggiamento scettico, e mancano, inoltre, gli strumenti operativi per dare avvio ad iniziative imprenditoriali in quest'ambito, considerata la capacità delle aziende presenti sul territorio di inserirsi nel mercato delle "vacanze verdi". La maggioranza dei titolari delle concessioni pare non sfruttare appieno le opportunità loro offerte, in un ambiente territoriale caratterizzato da coltivazioni estensive,

nelle quali è, praticata la caccia, solo un esiguo numero di aziende è riuscito ad attivare servizi agro-venatori con ricezione capace di attrarre un'utenza differenziata e non specificatamente cacciatori in senso stretto.

Per altro verso, i finanziamenti pubblici previsti dalla normativa nazionale e regionale sembrano quantitativamente insufficienti per le reali domande di investimento che il settore pone.

La scarsa incisività mostrata dagli Enti preposti alla disciplina e all'organizzazione di questa nuova tipologia aziendale, continua a sminuire la portata innovatrice di uno strumento che, se valorizzato e inserito nell'ambito di una politica attiva può innescare circuiti di rivitalizzazione economica di territori altrimenti marginali. Così è possibile cogliere la rivoluzionaria finalità della L.157/92 e proseguire nel percorso di trasformazione della caccia in strumento per lo sviluppo e la tutela dei territori.

L'opportunità offerta alle aziende con la L. 157/92 è tale che da essa ci si aspetta forme di reddito aggiuntivo a quelle tradizionalmente provenienti dall'esercizio dell'attività venatoria. L'azienda agro venatoria, nello specifico, nasce proprio con la finalità di ottenere una reale integrazione tra attività agricola e comunità locali coniugando gli aspetti positivi che la caccia può apportare in termini di fonti di reddito alternative.

Tutto ciò, anche in considerazione del fatto che l'evoluzione della PAC ha collegato le maglie dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio in un processo di crescita qualitativa delle produzioni e d'integrazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali che evolvono verso un conseguenziale passaggio dalla terra al territorio.

Non per niente la loro costituzione è localizzata in aree marginali caratterizzate da bassa efficienza e scarsa competitività.

Ciò che caratterizza e specializza tali tipologie aziendali sono le esternalità positive nell'ambito di una specifica domanda socio-culturale, e un'agricoltura più redditizia e compatibile con la conservazione delle risorse

ambientali che sollecitano la diversificazione dei modelli per un maggior rendimento produttivo.

Fermo restando che il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature.

Il punto di riferimento è quello, da qualche tempo indicato dalle politiche comunitarie, dell'impresa agricola c.d. multifunzionale, entro la quale, sotto l'azione decisiva degli aiuti comunitari, si realizzi una diversificazione delle attività svolte, con precipua attenzione verso quelle attività che si realizzano nello spazio rurale.

Per questo motivo le attività agrogenatorie e quelle faunistico venatorie, compatibilmente con ruolo della definizione di imprenditore agricolo professionale, sono da considerare attività alternative con ricadute positive in termini di reddito dell'imprenditore agricolo.

Tuttavia, anche se così non fosse sono da considerare assolute pur sempre nell'ambito dell'organizzazione di un'impresa agricola che ricerchi diverse soluzioni ai problemi di equilibrio degli ecosistemi con lo svolgimento di attività di coltivazione e di allevamento rispettose delle caratteristiche dei fondi.

Ora, se si guarda alla classificazione delle attività che mantengono un carattere complementare con la coltivazione del fondo o con l'allevamento di animali utilizzando spazi rurali, in una logica di valorizzazione del ciclo di produzione, emerge la portata delle attività connesse dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

In sostanza, quando l'imprenditore agricolo si pone come fornitore di servizi, sempre mediante la prevalente utilizzazione delle attrezzature o delle risorse che impiega nell'attività agricola primaria, è da riconoscere allo stesso un significativo passo avanti verso quelle forme d'integrazione tra agricoltura

e mondo rurale, con il preciso intendo di coinvolgere le attività locali e di avvicinare interessati e utenti alle attività produttive dell'agricoltura allargata a quelle connesse.

Pertanto le aziende agro-venatorie sono da considerare intrise di agrarietà, e se tutto ciò dovesse portare a una rivalutazione dell'attività agricola aziendale, ben vengano le innovazioni insite nella multifunzionalità dell'agricoltura.

A rafforzare le considerazioni esposte ci vengono in aiuto i risultati economici delle due aziende esaminate. Nei due casi è emerso il notevole contributo al reddito derivante dall'attività agro-venatoria. Qualora si allargassero i contenuti delle attività connesse arricchendole di ulteriori servizi per gli utenti (*maneggio, trekking, campi da bocce, escursioni in mountain bike, ecc.*) in modo da coinvolgere coloro i quali non si muovono per la caccia, e comunque sono fortemente interessati ad un processo di avvicinamento al mondo rurale, oltre i vantaggi in termini di economici per l'azienda, crescerebbe l'integrazione città-campagna con notevole benefici per il territorio a seguito di esternalità positive in termini di occupazione, benessere, vantaggi per i consumatori che potrebbero approvvigionarsi di prodotti freschi e a prezzi contenuti.

BIBLIOGRAFIA

- 1) Alfano F., Cersosimo D., (2009): *“Imprese agricole sviluppo locale. Un percorso di analisi territoriale”* Gruppo 2013 Quaderni Edizioni Tellus.
- 2) Bellia F., Bracco S. (1995) *“Riforma della PAC e riflessi sull’agricoltura delle zone interne*. Università degli Studi, Catania.
- 3) Bracco S., La Via G. Sturiale C., (1995): *“Analisi e risultati economici degli allevamenti bovini ed ovicaprini nell’area PIM della Sicilia Orientale”*. Università degli Studi, Catania.
- 4) AA.VV., (2002); *“La metodologia delle indagini -La selezione delle aziende esaminate, i criteri generali di rilevazione e le modalità adottate”*, in *“Analisi economiche degli allevamenti bovini da latte in Sicilia”*, a cura di F. Bellia. Università degli Studi, Catania.
- 5) Bracco S., (2003): *“Analisi economica della cerealicoltura”*, in *“Caratteristiche e tendenze dell’agricoltura siciliana”*, a cura di C. Sturiale. In *Analisi dell’impatto della revisione di medio termine della PAC in Sicilia*. CO.RI.S.S.I.A: Parte I, Catania.
- 6) Bracco S., (2003): *“Analisi economica degli allevamenti bovini ed ovicaprini”*. in *“Caratteristiche e tendenze dell’agricoltura siciliana”*, a cura di C. Sturiale. In *Analisi dell’impatto della revisione di medio termine della PAC in Sicilia*. CO.RI.S.S.I.A: parte I. Palermo.
- 7) Bracco S., Milazzo A., (2007) *“A piedi a cavallo in bici per riscoprire le antiche vie di Sicilia nel triangolo montano Nicosia-Capizzi-Mistretta”*. Architettura del Paesaggio N. 18: Atti del XII Convegno internazionale interdisciplinare: Volontà, libertà e necessità nella creazione del mosaico paesistico – culturale. Cividale del Friuli, 25-26 ottobre 2007.
- 8) Di Dio F., (2008): *“Il diritto e il selvatico: il quadro normativo sulla protezione della flora e della fauna”*, in *Dir. Giuris. Agraria, alimentare e ambiente*, n. 6.
- 9) EURISPES (1999): *Caccia contro Caccia: Il mondo venatorio tra divisioni interne e caduta di progetto* n.3 settembre 1999
- 10) EURISPES (2001): *“Il cacciatore tra federalismo e ambientalismo”*, n. 4 Settembre-
- 11) EURISPES, (2002): *“Il cacciatore tra predazione e ambientalismo”*, n.3 Settembre 2002.
- 12) Genghini M.,: *“Biodiversità e fauna selvatica nelle aziende agricole toscane. Uno sguardo alla normativa”*. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA,

- 13) Henke R., Salvioni C., (2010): “*Diffusione, struttura e redditività delle aziende multifunzionali*”, Agriregionieuropa Anno 6, Numero 20.
- 14) INEA, (2011): “*La diversificazione dell’agricoltura*”. Annuario dell’agricoltura italiana. Cap. XX. Edizioni scientifiche italiane. Napoli.
- 15) ISMEA-IAMB (2004): “*Lo sviluppo rurale nelle politiche del Bacino Mediterraneo*”. Osservatorio permanente sul sistema agroalimentare del paesi Paesi del Mediterraneo.
- 16) Masini S., (2012): “*Impresa agricola, valorizzazione del territorio e fornitura di servizi faunistico-venatori*. Aestimum n. 60.
- 17) Pappalardo G.,: “*Aspetti economico-gestionali dell’attività faunistico venatoria in Sicilia*”, Regione Siciliana, CORERAS.
- 18) Polidori R., (2009): “*L’offerta formativa nel settore faunistico ambientale*”. Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali. Università degli Studi di Firenze - I.F.M. n. 1.
- 19) PSR Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005 Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e alimentari – Dipartimento Regionale Interventi infrastrutturali per l’agricoltura – Disposizioni attrattive – Parte specifica Misura 311- Diversificazione verso attività non agricole Azione C – Altre forme di diversificazione.
- 20) Reg. (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992
- 21) Signorello G.; Cucuzza G., (2001): “*La pianificazione del territorio siciliano ai fini faunistico-venatori: primo contributo*”-Quaderni di ricerca Catania 2001.
- 22) Sotte F., (2006): “*L’impresa agricola alla ricerca del valore*”, Agriregione europa Anno 2, Numero 5.
- 23) Storti D., Zumpano C., (a cura di), “*Le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale. Il quadro degli interventi in Italia*”. Osservatorio politiche strutturali – Rapporto INEA 2008/2009.
- 24) Tempesta T., Tiene M., (2001): “*Agricoltura ed attività venatoria in provincia di Vicenza*”. Università degli studi di Padova, Udine 2001.
- 25) Zappulla S., D’Amico M., (2006): “*Percezione delle componenti strategiche di sviluppo delle aree rurali: un’indagine sui consumatori siciliani*”. Ricerche nell’ambito delle attività istituzionali dell’Osservatorio sul Sistema dell’Economia Agroalimentare della Sicilia (OSEAAS), Catania.

SITOGRAFIA

1. www.eurispes.it/
2. www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato
3. www.migratoria.it
4. www.ascn.it
5. www.ambientediritto.it
6. www.bighunter.it